XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

#### INDICE

Commissioni riunite (X Camera e 10 <sup>a</sup> Senato)	Pag.	3
Commissioni riunite (I e II)	<b>»</b>	4
Commissioni riunite (II e XI)	<b>»</b>	5
Commissioni riunite (III e IV)	<b>»</b>	18
Commissioni riunite (VIII e X)	<b>»</b>	19
Commissioni riunite (XI e XIII)	<b>»</b>	22
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	<b>»</b>	23
Giustizia (II)	<b>»</b>	27
Difesa (IV)	<b>»</b>	33
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	<b>»</b>	42
Finanze (VI)	<b>»</b>	59
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	60
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	68
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	81

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	92	
Affari sociali (XII)	»	96	
Agricoltura (XIII)	»	115	
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<b>»</b>	117	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	126	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	»	127	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI			
ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	129	
INDICE GENERALE	Pag.	131	

3

# **COMMISSIONI RIUNITE**

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

#### SOMMARIO

UFFICIO 1	DI PRESID	ENZA	INTE	GR	RATO DA	AI RA	PPRESENTA	Ν	TI D	EI GR	UPPI:	
Audizione	informale	dei v	vertici	di	Saipem	sulle	prospettive	e	sul	piano	industriale	della
società												

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

Audizione informale dei vertici di Saipem sulle prospettive e sul piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.05.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo (Seguito dell'esame e rinvio)	5
ALLEGATO (Emendamenti)	8

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza della Presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il Viceministro della Giustizia Enrico Costa.

#### La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2015. Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, avendo l'onorevole Businarolo comunicato di essere impossibilitata a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite, l'onorevole Colletti è stato designato relatore per la II Commissione sul provvedimento in esame. Avverte, altresì, che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in discussione (vedi allegato).

Floriana CASELLATO (PD), relatrice per la XI Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate, premette che le proposte di legge della collega Businarolo hanno avuto il pregio di segnalare all'attenzione del Parlamento le criticità poste dalla normativa vigente in materia di segnalazione di reati. Da un lato, infatti, esse si pongono in evidenza alcune criticità della normativa introdotta nel decreto legislativo n. 165 del 2001 dalla cosiddetta « legge Severino », segnalate anche dall'ANAC alla luce delle prime esperienze applicative della predetta normativa. Per altro verso, le proposte colgono l'esigenza di introdurre una disciplina delle segnalazioni e una tutela degli autori delle segnalazioni anche in ambito privatistico.

Alla luce di queste esigenze, pienamente condivisibili e condivise, ritiene tuttavia preferibile l'impianto proposto dagli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02, che individuano una disciplina delle segnalazioni e delle tutele per i dipendenti e i collaboratori che le effettuano basata su un doppio binario. Da un lato, con l'articolo aggiuntivo Verini 1.01, si interviene, sull'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 per rivedere e completare la disciplina applicabile nel settore pubblico. Per altro verso, con l'articolo aggiuntivo Verini 1.02, si interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo la segnalazione degli illeciti nell'ambito del modello organizzativo previsto dal medesimo decreto legislativo. Si prevedono inoltre misure a tutela dei lavoratori che effettuino segnalazioni disponendo la nullità di eventuali misure discriminatorie adottate nei loro confronti in ragione della segnalazione.

In particolare, ritiene opportuno che un intervento in una materia così delicata sia attentamente coordinato con le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento, in primis con le diverse normative che ad oggi prevedono obblighi o facoltà di segnalazione, il codice penale e quello di procedura penale, la legislazione del lavoro, nonché il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Tenuto conto di queste premesse di carattere generale, passa a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite a tutti gli articoli del provvedimento.

Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Verini 1.1, mentre sull'articolo aggiuntivo Verini 1.01, il parere favorevole è condizionato alle seguenti modificazioni: al capoverso Art. 54-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: « dell'amministrazione » siano sostituite dalle seguenti: « nell'amministrazione »; al capoverso Art. 54-bis, comma 2,

ultimo periodo, dopo le parole: « o di incarico, nonché » siano aggiunte le seguenti: « ai lavoratori e »; al capoverso Art. 54-bis, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave »; al capoverso Art. 54-bis, comma 7, dopo le parole: « al termine del quale » siano aggiunte le seguenti: «, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, »; al capoverso Art. 54-bis, il comma 9 sia posizionato dopo il comma 3.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.02 a condizione che siano apportate le seguenti modificazioni: al capoverso comma 2-bis, lettera a), le parole: « a causa o nell'esercizio delle funzioni » siano sostituite dalle seguenti: « in ragione delle funzioni svolte »; al capoverso comma 2-bis, lettera d), le parole da « responsabilità penale » fino alla fine della lettera siano sostituite dalle seguenti: «, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione»; il capoverso 2-quater sia sostituito dal seguente: « 2quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi spetta al datore di lavoro l'onere di provare l'insussistenza della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate».

Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Verini 2.7 e 5.5, sugli identici emendamenti Dambruoso 6.1 e Verini 6.5, sugli identici emendamenti Chiarelli 12.1, Dambruoso 12.2, Pizzolante 12.3 e Verini 12.5, nonché sugli emendamenti Verini 13.1 e 14.1. Tali emendamenti sono, in particolare, volti a sopprimere gli arti-

coli della proposta di legge C. 3365, che sarebbero sostanzialmente incompatibili con l'impianto che risulterebbe dall'approvazione degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02. Con riferimento, in particolare, agli emendamenti volti alla soppressione dell'articolo 12, segnala che, anche alla luce di quanto emerso nelle audizioni svolte, appare estremamente difficoltoso innestare nel nostro ordinamento le misure di carattere premiale previste, in particolare, nel sistema statunitense. Segnala, in ogni caso, che nell'articolo aggiuntivo Verini 1.01 si prevede che, in caso di segnalazioni fondate, siano riconosciute forme di premialità per i dipendenti pubblici, anche in relazione alla valutazione della professionalità, da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Con riferimento agli altri emendamenti presentati, formula un invito al ritiro, segnalando che, altrimenti, il parere dovrà intendersi contrario.

Alfonso BONAFEDE (M5S) richiama l'attenzione sul fatto che sono stati presentati alcuni emendamenti, a firma dei colleghi del Gruppo Partito Democratico, sui quali il relatore per la XI Commissione ha già espresso parere favorevole, volti a

sostituire interi articoli della proposta di legge in esame, modificandone in modo sostanziale l'impianto. Nel richiamare la positiva esperienza relativa all'esame del provvedimento in materia di *class action*, auspica che possa essere avviato, tra le diverse forze politiche, un confronto serio e costruttivo, anche all'esito dell'articolata attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, su un argomento così delicato e complesso quale quello affrontato dalla proposta di legge in discussione, della quale si augura la rapida approvazione con il contributo di tutti i gruppi parlamentari.

Donatella FERRANTI, presidente, osserva come, anche e soprattutto, grazie all'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni e al contributo in tale sede fornito dai soggetti auditi, i relatori saranno in grado di avviare un costruttivo confronto sui contenuti della proposta di legge in esame e degli emendamenti ad essa riferiti. Constata l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**ALLEGATO** 

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo.

#### **EMENDAMENTI**

#### ART. 1.

#### Sopprimerlo.

**1. 1.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse pubblico aggiungere le seguenti: ovvero privato.

#### **1. 2.** Agostinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: illeciti o altri atti o fatti pregiudizievoli con le seguenti: reati o illeciti di cui all'articolo 2.

**1. 3.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

#### Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
- c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
- d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
- e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.
- \* 1. 4. Vignali, Pizzolante.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

#### Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
- c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
- d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
- e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.
- \* 1. 5. Matarrese, Galgano, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

#### Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
- c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
- d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
- e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.

#### \* **1. 6.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole o privato.

#### \*\* **1. 7.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole o privato.

\*\* 1. 8. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La presente legge si applica agli enti di diritto pubblico e agli enti di diritto privato controllati o partecipati, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 2, lettera f) sostituire la parola: azienda con la seguente: ente;
- b) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b);
- c) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
- 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è individuato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ufficio competente a ricevere le segnalazioni.

#### 1. 9. Rizzetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

- 2-bis). Nel settore privato, la presente legge si applica esclusivamente alle società che fanno ricorso al capitale di rischio e alle loro società controllanti.
- **1. 10.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

#### ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

#### « ART. 54-bis

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pub-

blico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui esigenze investigative o difensive siano ritenute prevalenti dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 4. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 5. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di pro-

cedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

- 6. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.
- 7. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.
- 8. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.
- 9. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 7, 8, 9 e 15.

**1. 01.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### ART. 1-*bis*.

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

- 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- « 2-bis. I modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, prevedono:
- a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),

nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni:

- b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
- e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi spetta al datore di lavoro l'onere della prova della insussistenza della natura discriminatoria delle suddette misure ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 10 e 11.

**1. 02.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

#### ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

**2. 7.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Al comma 1, dopo le parole alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti aggiungere le parole: all'interesse dell'ente pubblico o privato di appartenenza e delle persone che operano in tale ente.

**2. 1.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

Conseguentemente al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: o privato.

2. 3. Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

**2. 2.** Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: a titolo esemplificativo.

**2. 4.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 2, sopprimere le lettere: d), e) ed f).

**2. 5.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: o privato.

**2. 6.** Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

#### ART. 3.

Al comma 1 dopo le parole: o in occasione di un rapporto di lavoro, aggiungere le seguenti: posti in essere o dal superiore gerarchico, o dal lavoratore di pari livello.

3. 1. Agostinelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.

\* 3. 2. Chiarelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.

\*3. 3. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

#### ART. 4.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.

\* 4. 1. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,

\* 4. 2. Chiarelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) in ambito privato la segnalazione può essere fatta, ove ricorra, all'ufficio designato alla ricezione delle segnalazioni, o al soggetto atto alla ricezione delle segnalazioni, che può essere designato o individuato dall'ente di appartenenza o, in mancanza, secondo autonome procedure interne individuabili dall'ente stesso, secondo le proprie esigenze.

4. 3. Agostinelli.

Sopprimere il comma 3.

**4. 4.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempistiche, nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

\* **4. 5.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, Vargiu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempisti-

che, nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

Conseguentemente, sopprimere l'artico-lo 6.

\* 4. 6. Pizzolante, Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempistiche, nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

\* **4. 7.** Chiarelli.

#### ART. 5.

Sopprimerlo.

**5. 5.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e resa con dovizia di particolari, ove cioè sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

\* **5. 1.** Chiarelli.

Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e resa con dovizia di particolari, ove cioè sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

\* 5. 2. Pizzolante, Vignali.

Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e dettagliata in modo idoneo a far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

**5. 3.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 2, sostituire, le parole: ove sia adeguatamente documentata con le seguenti: ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

**5. 4.** Agostinelli.

#### ART. 6.

Sopprimerlo.

\* **6. 1.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, Vargiu.

Sopprimerlo.

\* **6. 5.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Al comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati e.

\*\* **6. 2.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati e.

\*\* **6. 3.** Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

#### ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.

\* **8. 1.** Chiarelli.

Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.

\* 8. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.

\* 8. 3. Pizzolante, Vignali.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: salvo quanto preso dall'articolo 13, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

#### 8. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 5. Nei casi di calunnia o diffamazione, o di responsabilità per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, e nel caso in cui sia provata la mala fede del segnalante, la segnalazione costituisce illecito disciplinare e giustificato motivo di recesso del datore di lavoro.
- **8. 4.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

- 1. Nel caso in cui il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, eventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
- 2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, ovvero in caso di mala fede del segnalante.
- **10. 1.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

- 1. Ove il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
- 2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie

di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.

\* 10. 2. Pizzolante, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante)

- 1. Ove il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
- 2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- \* 10. 3. Chiarelli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

\* 11. 1. Rizzetto.

Sopprimerlo.

\* 11. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Inversione dell'onere della prova)

1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

\*\* 11. 3. Pizzolante, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Inversione dell'onere della prova).

1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

\*\* **11. 4.** Chiarelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Inversione dell'onere della prova)

- 1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
- \*\* 11. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

ART. 12.

Sopprimerlo.

\* 12. 1. Chiarelli.

Sopprimerlo.

\* 12. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Sopprimerlo.

\* 12. 3. Pizzolante, Vignali.

Sopprimerlo.

\* **12. 5.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

#### ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 12.

(Premio).

- 1. Ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 ed il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti
- 2. La segnalazione deve essere ricompensata soltanto se l'informazione:
- *a)* deriva da una conoscenza o analisi indipendente;
- *b)* non è conosciuta dalle autorità competente tramite altra fonte, a meno che il segnalante sia la fonte originaria di tale informazione:
- c) non deriva esclusivamente da una segnalazione effettuata nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo o dalle notizie diffuse attraverso i media, a meno che il segnalante sia la fonte dell'informazione stessa;
- 3. Il premio di cui al presente articolo è escluso:
- a) per i dipendenti pubblici a cui è attribuito il compito di controllare le eventuali segnalazioni relative a condotte illecite oggetto della ricompensa;

- b) agli avvocati che detengono informazioni sensibili in virtù del rapporto di fiducia con il cliente;
- *c)* per coloro che consapevolmente forniscano informazione false;
- d) per i soggetti che risultino condannati quali complici nell'attuazione degli illeciti;
- *e)* per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso la realizzazione di controlli e verifiche previsti dalla legge;
- f) per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso altri soggetti o sistemi interni di compliance, come previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
- 4. Nei casi di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 3 i segnalanti hanno diritto al premio di cui al presente articolo qualora dimostrino che la segnalazione alle autorità sia stata necessaria per prevenire un significativo danno alla collettività o qualora la società abbia realizzato condotte idonee ad impedire la scoperta dell'illecito.
- 5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e il Ministro dello Sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per Fatturazione di quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

#### Art. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie).

- 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni

interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. 4. Businarolo.

#### ART. 13.

Sopprimerlo.

**13. 1.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

Al comma 2, dopo le parole: settore comparto di appartenenza, aggiungere le seguenti: ovvero nei codici disciplinari applicabili.

\* 13. 2. Agostinelli.

Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le se-

guenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.

\* **13. 3.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le seguenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.

\* 13. 4. Chiarelli.

Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le seguenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.

\* 13. 5. Pizzolante, Vignali.

#### ART. 14.

Sopprimerlo.

**14. 1.** Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### SOMMARIO

#### COMITATO DEI NOVE:

18

#### **COMITATO DEI NOVE**

Martedì 17 novembre 2015.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.20 e dalle 14.50 alle 15.

19

# **COMMISSIONI RIUNITE**

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

#### La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015) 337 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo EPIFANI, presidente, fa presente che le Commissioni riunite VIII e X avviano oggi l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore

di basse emissioni di carbonio. Ricorda che la VIII Commissione, in base all'originaria assegnazione del provvedimento, ha già svolto lo scorso 28 ottobre una seduta in cui il presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci, in sostituzione della relatrice per l'VIII Commissione, Stella Bianchi, ha illustrato i contenuti della proposta di direttiva. L'iter è stato poi sospeso in quanto gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e X hanno convenuto all'unanimità dei gruppi presenti sull'opportunità di chiedere alla Presidenza della Camera di esaminare in comune il testo normativo, modificandone conseguentemente l'assegnazione Commissioni riunite VIII e X. Sottolinea che la richiesta di diversa assegnazione è stata motivata dal fatto che la proposta di direttiva risulta inserita all'interno della cornice della comunicazione che delinea una « Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015) 80) esaminata congiuntamente dalle Commissioni VIII e X nell'ambito delle comunicazioni sul « Pacchetto Unione dell'energia », sulle

quali le medesime Commissioni in sede congiunta hanno approvato in data 8 luglio 2015 il documento finale Doc. XVIII, n. 24. Nella proposta di direttiva sono peraltro presenti numerosi aspetti di competenza della X Commissione che saranno illustrati dal relatore. Fa presente, infine, che la Presidente della Camera ha, quindi, convenuto sulla richiesta di assegnazione della Comunicazione in titolo alle Commissioni riunite VIII e X.

Lorenzo BECATTINI (PD), relatore per X Commissione, osserva preliminarmente che nella proposta di direttiva sono presenti numerosi aspetti di competenza della Commissione Attività produttive, tra i quali la modifica dei seguenti punti della direttiva 2003/87/CE: paragrafo 6 dell'articolo 10-bis, relativamente ai meccanismi di flessibilità nell'assegnazione delle quote di emissioni inquinanti volta a sostenere settori industriali a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; paragrafo 8 dell'articolo 10-bis in materia di sostegno all'innovazione tecnologica; articolo 10-ter recante misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; articolo 10-quater che prevede misure per favorire la modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in euro a valori di mercato inferiori al 60 per cento alla media dell'Unione europea; articolo 10-quinquies recante l'istituzione di un fondo per sostenere la modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 per cento della media dell'Unione europea nel 2013.

Sottolinea l'importanza della proposta di direttiva sull'*Emission Trading System* che è il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'Unione europea e rappresenta uno dei perni della politica climatica europea che ha assunto l'impegno a contenere l'aumento delle temperature globali entro i 2 gradi centigradi. Rileva l'urgenza di processi

innovativi da attuare nelle singole imprese per diminuire le emissioni e sottolinea l'importanza delle tematiche relative ai sistemi di cattura dell'anidride carbonica e delle questioni della delocalizzazione.

Ricorda che il sistema ETS è stato istituito dalla direttiva 2003/87/CE - di cui l'atto in esame propone la modifica - a partire dal 2005 ed applica all'Europa il meccanismo di cap&trade introdotto a livello mondiale dal Protocollo di Kyoto. L'EU-ETS costituisce il primo e il maggior mercato delle emissioni di carbonio e rappresenta un'esperienza basilare per i sistemi di mercato del carbonio nel resto del mondo. Peraltro, in dieci anni di esperienza sono emersi diversi punti deboli del sistema. Nella prima fase (2005-2007), per effetto dell'imprecisione dei dati sulle emissioni forniti da diversi Paesi, sui quali si basava l'allocazione dei permessi, sono stati distribuiti permessi in eccesso. Durante la seconda fase (2008-2012), la concomitanza della crisi economica e di politiche sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica ha prodotto nuovamente un'eccedenza di permessi di emissione sul mercato, aggravata dal fatto che, nelle prime due fasi dell'ETS europeo, la maggior parte dei permessi sono stati assegnati gratuitamente anziché collocati all'asta. Con la vendita dei permessi tramite asta (auctioning), quale criterio prevalente per l'allocazione dei permessi nella terza fase (2013-2020), l'efficienza del mercato è, infatti, migliorata, riducendo il numero di permessi ripartiti a titolo gratuito, che sono scesi al 43 per cento rispetto alla quasi totalità dei periodi antecedenti. Sottolineato che le criticità emerse potranno essere approfondite nel prosieguo dell'esame anche con lo svolgimento di un ciclo di audizioni, osserva che sarà opportuno analizzare il versante della domanda delle quote di emissione che risulta influenzato dall'andamento dell'economia, dai prezzi dei combustibili fossili e dal fatto che, nella prima fase di applicazione del sistema, si è utilizzato in modo eccessivo il meccanismo dell'assegnazione a titolo gratuito che ha generato una situazione di squilibrio e non ha incentivato le innovazioni tecnologiche necessarie all'obiettivo della riduzione delle emissioni. Un altro aspetto di rilievo riguarda il forte ridimensionamento del tetto delle emissioni che passa dall'1,74 per cento su base annua al 2,2 a partire dal 2021. Al riguardo concorda con l'osservazione svolta dal presidente Realacci nella sua relazione presso l'VIII Commissione in cui si invita a valutare se il sistema possa essere potenziato nella sua efficacia tramite la fissazione di un fattore di riduzione, eventualmente ancora più elevato, contestualmente assumendo a riferimento un arco temporale più ampio. Sottolinea che dal 2021 le quote messe all'asta dagli Stati saranno del 57 per cento distribuito per la parte del 2 per cento al Fondo per la modernizzazione degli Stati. Al riguardo, richiamando gli allegati della Comunicazione in esame, rileva che gran parte delle quote (43,41 per cento) fino al 2030 viene attribuita alla Polonia che ha un forte utilizzo del carbone. Il restante 55 per cento è destinato per il 90 per cento agli Stati in modo proporzionale alle emissioni e il 10 per cento agli Stati con PIL più basso. Fa presente infine che l'urgenza dei lavori odierni delle Commissioni non consente in questa sede di svolgere una relazione più dettagliata. Ritiene tuttavia che la proposta di direttiva possa essere adeguatamente approfondita nel prosieguo dell'esame e auspica che il anche il Governo possa dare il proprio autorevole contributo per la modifica della proposta di direttiva in esame.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, sottolinea l'importanza del tema affrontato nella proposta di modifica della direttiva europea sull'Emission Trading System (ETS) che, pur incidendo in modo prevalente sugli ambiti di competenza della VIII Commissione, presenta indubbiamente profili di connessione con le competenze della X Commissione.

Mirko BUSTO (M5S) evidenzia l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, che consentano di approfondire attentamente le tematiche trattate dalla proposta di direttiva, considerata, in particolare, l'esiguità dei tempi previsti per limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo entro i due gradi centigradi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

C	$\circ$	M	11	Λ	D	7	$\circ$	
S	O	/VI	/VI	A	K	1	O	

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	23
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	24
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Emendamenti al testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	24
ALLEGATO (Parere approvato)	26
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali (Svolgimento e	25

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito Democratico, la deputata Martina Nardi entra a far parte della I Commissione.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che sono pervenuti i pareri

del Comitato per la legislazione, delle Commissioni X, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Cristian INVERNIZZI (LNA) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) e Danilo TONINELLI (M5S), a nome dei rispettivi gruppi, confermano, come preannunciato nella seduta dell'11 novembre, la presentazione di relazioni di minoranza.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Emanuele Fiano, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

#### La seduta comincia alle 14.05.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Emendamenti C. 3393-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presen-

tano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Emendamenti al testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare l'emendamento 2.1 della relatrice, approvato in linea di principio dalla Commissione XIII nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato della proposta di legge C. 1373 Lupo ed abb., recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Ricorda che la finalità della proposta in esame, delineata dal comma 1 dell'articolo 1, consiste nel sostegno e nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa denominata cannabis sativa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Il medesimo articolo 1, al comma 2, specifica che la presente proposta di legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Ricorda che sul provvedimento la I Commissione si è già espressa in sede consultiva lo scorso 9 settembre 2015, esprimendo un parere favorevole con due osservazioni. Segnala che, rispetto al testo sul quale la Commissione si espresse, sono state apportate talune modifiche tese proprio a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. Ad esempio, sono state espunte dal testo le disposizioni tese a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, norme sulle quale la I Commissione aveva formulato osservazioni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa appare riconducibile a diversi ambiti materiali: la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e l'agricoltura, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, Costituzione).

Quanto all'emendamento in esame, esso è volto ad aggiungere al comma 3 dell'articolo 2 la specificazione che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale debba avvenire nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti.

Poiché la proposta emendativa trasmessa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista costituzionale, propone di esprimere sulla medesima un parere di nulla osta (vedi allegato). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.10.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

#### La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, introduce l'audizione.

Bruno SPADONI, Coordinatore dell'Osservatorio Servizi pubblici locali, e Daniela SANNINO, Responsabile Invitalia del progetto di supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di servizi pubblici locali, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Andrea CECCONI (M5S) e Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Bruno SPADONI, Coordinatore dell'Osservatorio Servizi pubblici locali, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il dottor Spadoni e la dottoressa Sannino e dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**ALLEGATO** 

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Emendamenti al testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'emendamento 2.1 della Relatrice, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito al testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo ed abb., nell'ambito dell'esame in sede legislativa,

richiamato il parere espresso, con riferimento al provvedimento in titolo, in data 9 novembre 2015,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

NULLA OSTA.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	27
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	27
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere contrario)	28
ALLEGATO (Parere approvato)	32
AVVERTENZA	31

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

#### La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015. Stefano DAMBRUOSO (SCpI), in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che disciplinano le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense, manifesta perplessità in merito a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dove si richiede l'uso di locali e di almeno una utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale. Al riguardo, osserva che il predetto requisito potrebbe, di fatto, ostacolare l'esercizio dell'attività professionale di molti avvocati, che attualmente operano presso la propria abitazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, volte a disciplinare le modalità di presentazione delle domande per partecipare agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, osserva come al comma 1, sarebbe necessario prevedere l'obbligo degli ordini professionali di consentire la relativa iscrizione anche in via telematica, attraverso i sistemi di posta elettronica certificata. In riferimento all'articolo 3, che disciplina la formulazione e consegna dei temi delle tre prove scritte, ritiene che, al comma 1, dovrebbe essere introdotta una disposizione nella quale sia previsto l'obbligo del Ministero della Giustizia di predisporre le soluzioni giuridiche corrette per ciascuna prova; ciò, ferma restando la discrezionalità delle commissioni e sottocommissioni distrettuali nella valutazione della qualità della prova sostenuta dal candidato, al fine di eliminare la differenza di giudizi, a suo avviso assurda, riscontrabile tra le commissioni insediate nelle diverse aree del territorio nazionale. Relativamente all'articolo 5, comma 5, dove si prevede che le commissioni e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile, ritiene che dovrebbe essere previsto un termine minimo di esame di ciascuno degli elaborati stessi. Sottolinea, infatti, che sono frequenti i ricorsi presentati davanti ai tribunali amministrativi regionali, nei quali si dimostra che le commissioni impiegano, per la correzione di ciascun elaborato, una media di soli uno o due minuti. In riferimento

all'articolo 6, che disciplina lo svolgimento delle prove orali, rileva l'opportunità di prevedere, al comma 4, un numero minimo di domande da sottoporre a ciascun candidato. Infine, con riferimento all'articolo 7, comma 1, che prevede che ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali, entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali, formuli un congruo numero di domande per ciascuna materia di esame, che saranno inserite in un apposito data base, ritiene che dovrebbero essere preventivamente predisposte, e parimenti inserite nel predetto data base, anche le risposte idonee ad una valutazione sufficiente dei candidati.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

#### La seduta comincia alle 14.20

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge C.3220 (Sorial ed altri), che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la

finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica. Osserva che l'esigenza di ridurre questi costi è condivisibile, tuttavia occorre fare presente che ha avuto già una risposta in modifiche apportate alla normativa vigente anche nel corso di questa legislatura. Al riguardo, rammenta che le misure già vigenti sono riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, (nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014), che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14), che regola attualmente la materia. In particolare, segnala che il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT nell'elenco annuale redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n.196 del 2009, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa Consob, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono previste delle eccezioni per le vetture utilizzate: dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali; per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), è conferito il compito di individuare il numero massimo per le auto di servizio « ad uso esclusivo » e per quelle ad « uso non esclusivo » di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Per le auto di « servizio ad uso esclusivo» il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di cinque unità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla norma suddetta, ha stabilito che: l'uso esclusivo dell'autovettura è consentito solo al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri, limitatamente al periodo di durata dell'incarico; il numero delle autovetture ad uso non esclusivo è di 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è fino a 50 unità, 2 se i dipendenti sono fino a 200 unità, 3 autovetture se fino a 400 unità, 4 autovetture se il numero di dipendenti è fino a 600 unità ed, infine, 5 autovetture per un numero di dipendenti superiore a 600 unità; le amministrazioni dovranno conseguentemente ridurre il numero delle proprie autovetture mediante dismissione a titolo oneroso, ovvero cedendole gratuitamente alle Onlus che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria; le operazioni di riduzione dovranno essere ultimate nel rispetto di alcune scadenze determinate nel decreto, che vanno da quella dell'11 febbraio 2015 per le amministrazioni che alla data di pubblicazione dello stesso (11 dicembre 2014) utilizzano fino a cinquanta autovetture, a quella del 31 dicembre 2015 per le amministrazioni che ne utilizzino di più di cento.

Segnala, inoltre, che al fine di rendere più efficace l'azione del contenimento dei costi per le autovetture, una specifica disposizione è intervenuta per sancire espressamente il divieto di acquisto delle stesse. In tal senso, l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1º gennaio 2013) e sino al 31 dicembre 2014, per le amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009, da ultimo su Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227), nonché le Autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Tale divieto è stato esteso fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 101 del 2013.

Evidenzia che dall'attuale quadro normativo emerge una reale e concreta attenzione per una politica di riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche. Il rischio è quindi prevedere ulteriori riduzioni che potrebbero non tener conto di esigenze istituzionali che comunque sussistono.

Nel passare ad illustrare il provvedimento in esame, con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi di quanto dispone la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (elenco da ultimo pubblicato dall'Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono « le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali».

Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche (servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo).

Ricorda che la normativa vigente già prevede delle eccezioni alle regole generali.

Segnala, inoltre, che il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente. A fronte di un divieto assoluto, con alcune eccezioni, non si può non rilevare che il provvedimento non tiene conto di esigenze istituzionali, relative anche ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, secondo cui l'autovettura di servizio non rappresenta sicuramente un privilegio ingiustificabile. È del tutto irragionevole immaginare che, ad esempio, non sia prevista in dotazione una autovettura di rappresentanza per il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente che i commi 4 e 5 stabiliscono, infine, le relative norme sanzionatorie, costituite: dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale; dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame.

Anche in riferimento a tali disposizioni, ritiene che le norme sanzionatorie non appaiono rispondere a principi tecnicogiuridici, a causa della loro genericità. A suo avviso, in primo luogo, occorrerebbe distinguere la sorte degli atti amministrativi e di quelli privati; in secondo luogo, la sanzione disciplinare non appare disciplinata in maniera consona, non essendo

individuati i soggetti destinatari nonché il procedimento applicativo e l'organo competente per l'irrogazione della sanzione.

In conclusione, ritiene che il presente provvedimento appaia più teso a rappresentare una visione demagogica rispetto a ipotetiche ed irrealistiche soluzioni che ad affrontare e sostenere un reale sforzo per contenere e ridurre la spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni formula, pertanto, una proposta di parere contrario (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### INTERROGAZIONI

5-06648 Tripiedi: sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio.

**ALLEGATO** 

# Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial.

#### PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge C. 3220;

condivisa l'esigenza di ridurre i costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (c.d. « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica;

fatto presente che questa esigenza ha avuto già concreta risposta in modifiche apportate alla normativa vigente anche nel corso di questa legislatura e che le misure già vigenti sono riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014) nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 - che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14), che regola attualmente la materia;

ritenuto che il divieto, di cui all'articolo 1, comma 1, per tutte le amministrazioni pubbliche, salvo quelle indicate dal comma 2 (servizi operativi di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime, nonché il divieto, di cui al comma 3, di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2, non tengono conto di esigenze istituzionali, relative anche ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, secondo cui l'autovettura di servizio non rappresenta sicuramente un privilegio:

rilevato che i commi 4 e 5 nello stabilire le norme sanzionatorie dei predetti divieti non rispondono a principi tecnico-giuridici a causa della loro genericità, in quanto occorrerebbe sia distinguere gli atti amministrativi da quelli privati sia individuare, in relazione alla sanzione disciplinare, i soggetti destinatari nonché il procedimento applicativo della stessa sanzione;

per quanto di competenza esprime

PARERE CONTRARIO

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Difesa)

#### S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	33
Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (Seguito dell'esame ai sensi	
dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione)	33
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	39
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	35
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione di autovetture di servizio o di rappresentanza della pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	35
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	40
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite	
I e II) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	36
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	41

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario per la difesa Gioacchino Alfano.

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la deputata Francesca Bonomo è entrata a far parte della Commissione.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

#### Atto n. 211.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta

affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luigi LACQUANITI (PD), *relatore*, propone che la Commissione deliberi di valutare l'atto in titolo favorevolmente.

Massimo ARTINI (Misto-AL) chiede una breve sospensione della seduta.

# La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.05.

Luca FRUSONE (M5S) sottolinea preliminarmente che il suo gruppo ha chiesto che la Commissione Difesa esaminasse l'atto in titolo, inizialmente ad essa non assegnato, in quanto i finanziamenti della legge n. 808 hanno sempre riguardato in larga misura progetti di ricerca di interesse militare. Dopo aver poi ricordato che il Governo dovrebbe riferire al Parlamento annualmente sullo stato dell'industria aeronautica, rileva che, invece, la Relazione su questo tema non risulta trasmessa con regolarità. Dichiara infine che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a votare favorevolmente sull'atto in titolo, se il Governo avesse fornito informazioni di maggiore dettaglio sui progetti destinatari dei finanziamenti.

Tatiana BASILIO (M5S) ritiene che la Commissione debba esprimersi sull'impiego dei finanziamenti per la legge n. 808 del 1985, che sono sempre stati utilizzati in larga misura per progetti di ricerca in campo militare e rappresentano quindi un sistema di incentivazione dello sviluppo di sistemi di arma destinati inevitabilmente a essere poi offerti per l'acquisito anche e innanzitutto alla Difesa italiana. Giudica poi fuori luogo il commento del ministro dello sviluppo economico, ripreso anche nell'ultima Relazione sullo stato dell'industria aeronautica, secondo cui l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari sui fondi per i progetti di ricerca di cui si parla non sarebbe del tutto coerente e funzionale con le finalità della legge n. 808, attesa la necessità di assicurare la massima trasparenza a quel che riguarda lo sviluppo di sistemi d'arma. Si tratta, in ogni caso, di un meccanismo di finanziamento da rivedere e da rendere più chiaro e trasparente nella finalità e nelle destinazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato in modo unanime sulla richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle di chiedere che la Commissione fosse autorizzata a trasmettere i propri rilievi alla Commissione Attività produttive, e questo in considerazione del fatto che senza dubbio il finanziamento dei progetti di ricerca ai sensi della legge n. 808 investe anche le competenze della Commissione Difesa.

Ciò premesso, osserva che il finanziamento di progetti di ricerca nel campo dell'aeronautica militare avviene in modo trasparente, nel rispetto di norme di legge e nell'ottica di sostenere la ricerca nazionale e lo sviluppo nel settore dell'aerospazio, e che, ove si ritenga necessario modificare queste norme, si dovrebbe intervenire direttamente su di esse. Quanto all'impiego dei fondi, ritiene che il Governo abbia assicurato tutta la trasparenza possibile, considerato che si tratta di progetti di ricerca cui le imprese stanno ancora lavorando.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso di condividere le considerazioni del presidente, dichiara la piena disponibilità del Ministero della difesa a rendere alla Commissione tutti i chiarimenti che saranno chiesti, nell'ambito di competenza del medesimo dicastero.

Tatiana BASILIO (M5S), richiamando i ragionamenti già svolti, ribadisce che si tratta di un meccanismo di finanziamento poco chiaro, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Difesa, e sottolinea quindi la necessità di assicurare maggiore trasparenza, dal

punto di vista del Parlamento, sull'impiego dei fondi destinati alla realizzazione di sistemi d'armamento. Dichiara, in conclusione, il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di rilievi del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore (vedi allegato 1).

#### La seduta termina alle 14.25.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

#### La seduta comincia alle 13.55.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione di autovetture di servizio o di rappresentanza della pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Fusilli, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la proposta di legge C. 3220 interviene in ordine alla riduzione

dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche. Segnala, quindi, che l'obiettivo dell'iniziativa legislativa è quello di ridurre ulteriormente, rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente, gli oneri che derivano a carico della finanza pubblica dall'uso delle cosiddette « auto blu ».

La proposta di legge in esame, dunque, incide sulla disciplina che è stata dettata, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014.

In particolare, ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Tale limite non si applica, tra l'altro, alle « autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa ».

Il provvedimento in esame, composto da tre articoli, reca – all'articolo 1 – le finalità della proposta di legge, l'ambito di applicazione della relativa disciplina e le sanzioni previste in caso di non osservanza.

Più specificatamente, il comma 1 stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. Le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono, come precisato dal medesimo comma, anche « le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali ».

Il comma 2, che riguarda anche gli ambiti di interesse della Commissione difesa, esclude dalle nuove regole talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche. In particolare – per quel che riguarda la Commissione – il provvedimento prevede che « restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi ... della difesa e della sicurezza militare ». Come detto, tali disposizioni sono quelle recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 citato, che però utilizza una locuzione diversa: « autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa ».

Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, mentre i commi 4 e 5 recano norme sanzionatorie.

L'articolo 2 disciplina la dismissione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni non rispondenti ai criteri di impiego previsti dal provvedimento. Tale dismissione dovrà avvenire nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015. I relativi proventi e le dotazioni di bilancio per l'acquisto e la gestione di autovetture di cui le amministrazioni pubbliche disponevano si prevede che siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Infine, l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

C. 2188, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosanna SCOPELLITI (AP), relatrice, introducendo l'esame del provvedimento, rileva che l'iniziativa legislativa sulla quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia ha come obiettivo quello di porre limiti alla partecipazione dei giudici all'attività politica, contemperando la doverosa imparzialità dei giudici con il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche. Si tratta di un provvedimento complesso che interviene su una questione assai delicata e che riguarda interessi e diritti differenti ma tutti sensibili e importanti, quali il diritto all'elettorato passivo e alla partecipazione alla vita politica del magistrato, nonché il principio costituzionalmente previsto della terzietà, indipendenza ed imparzialità del giudice.

Passando subito ai contenuti di merito, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati ed esclude che questi possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La norma si applica a tutti i magistrati, compresi quelli militari nonché quelli collocati fuori ruolo.

Al riguardo ricorda che per i magistrati militari, il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevede che lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili (articolo 52,

comma 4). Una differente disciplina è prevista invece per i magistrati onorari, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 10.

Rispetto alla disciplina attualmente vigente per le elezioni politiche, le novità principali introdotte dall'articolo 1 sono: la previsione di una incandidabilità in luogo dell'ineleggibilità; l'estensione della disciplina alle elezioni europee; l'aumento da 6 mesi a 5 anni del periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento; l'estensione dell'incandidabilità a tutto il territorio regionale nonché, come sembrerebbe, ai magistrati delle giurisdizioni superiori.

Sempre l'articolo 1 disciplina anche i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni provinciali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore provinciale, nonché i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni comunali e circoscrizionali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore comunale.

Un'ulteriore aspetto di novità è previsto dal comma 2 dell'articolo 1 che stabilisce il principio secondo cui il magistrato deve trovarsi in stato di aspettativa da almeno sei mesi all'atto dell'accettazione della candidatura. Secondo la normativa vigente, infatti, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura, mentre per le elezioni amministrative il collocamento obbligatorio in aspettativa non è previsto.

Le nuove disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano nel caso in cui i magistrati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (comma 3, articolo 1).

L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di Governo nazionali o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Anche in questo caso, la disposizione si applica a tutti i magistrati ad eccezione dei magistrati onorari. La disciplina vigente prevede, invece, il collocamento fuori ruolo di diritto ovvero il collocamento in aspettativa, per gli ap-

partenenti alle magistrature ordinaria e speciali chiamati a ricoprire incarichi di Governo nazionale.

L'articolo 3 riguarda la dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'articolo 4 regola lo *status* dei magistrati durante il mandato elettivo o lo svolgimento di incarichi di Governo, stabilendo che il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti.

L'articolo 6 colma una lacuna attualmente presente nel nostro ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. In particolare, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari – prevede che alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non può tornare a svolgere le funzioni precedenti.

Gli articoli da 7 a 9 disciplinano, rispettivamente, il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale, la ricostruzione della loro carriera, e il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali.

L'articolo 10, come già accennato, riguarda la disciplina applicabile alla magistratura onoraria. In particolare, viene esclusa la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Per tali circoscrizioni elettorali l'ineleggibilità è assoluta. Al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni il magistrato onorario

potrà invece candidarsi liberamente, e potrà anche continuare a svolgere la propria attività durante la campagna elettorale. I magistrati onorari, infatti, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto di questi ultimi al collocamento in aspettativa. Non troverà applicazione dunque la disposizione della proposta di legge che impone a tutti gli altri magistrati di porsi in aspettativa almeno 6 mesi prima l'accettazione della candidatura.

L'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, mentre l'articolo 12 reca la disciplina transitoria per i magistrati che si trovino a svolgere i mandati o a ricoprire gli incarichi previsti dalla proposta di legge.

Gli articoli 13 e 14 recano delle novelle che modificano, rispettivamente, la disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, nonché quella riguardante le sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari.

L'articolo 15, invece, estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di Governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

Infine, l'articolo 16 abroga tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

In conclusione, non essendovi criticità per quel che riguarda le competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. (Atto n. 211).

### RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminata la relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di

imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

l'atto del Governo n. 211.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione di autovetture di servizio o di rappresentanza della pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

#### PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

evidenziato che il provvedimento in esame incide sulla disciplina che è stata dettata, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014;

considerato che l'articolo 15 di tale decreto-legge già esclude i servizi per la difesa e la sicurezza dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che « restano ferme » le disposizioni concernenti le autovetture utilizzate per talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche e in particolare – per quanto riguarda l'ambito di competenza di questa Commissione – quelle utilizzate per i « servizi operativi ... della difesa e della sicurezza militare »;

considerato che il citato articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 fa riferimento invece ai « servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa »;

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare con la normativa attualmente in vigore le disposizioni della proposta di legge che confermano l'esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi operativi della difesa e della sicurezza militare.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. (C. 2188, approvato dal Senato).

### PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2188, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici »;

rilevato che il provvedimento disciplina la partecipazione dei giudici all'attività politica, recando, in particolare, disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati;

preso atto che le disposizioni in esame si applicano anche ai magistrati militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# V COMMISSIONE PERMANENTE

# (Bilancio, tesoro e programmazione)

# SOMMARIO

CEDE	CONSIII	TIVA

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	43
SEDE CONSULTIVA:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	43
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	52
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)	54
Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Parere alla X Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Parere alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).	56
Commissione) (Esame, ai sensi aen arnicolo 90-ler, comma 2, aen Regolamento, e mivio) .	20

# SEDE CONSULTIVA

Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. –

La seduta comincia alle 9.45.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 9 e non compresi nel fascicolo 7.

Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Segnala che il fascicolo comprende, rispetto al fascicolo n. 7 esaminato dalla Commissione il 10 novembre scorso, l'emendamento Cominardi 1.960, che prevede, nei casi di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, la continuità del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.

Al riguardo, osserva che l'emendamento incide sui principi e criteri direttivi di delega e non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Evidenzia, infatti, che ad esso dovrà necessariamente farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dal comma 11 dell'articolo 1 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, qualora i predetti decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, pena l'impossibilità di provvedere all'esercizio della delega.

Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

## La seduta comincia alle 14.10.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393-A Governo.

C. 3393-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, osserva che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga – per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica.

Segnala che è oggetto della presente relazione il testo come modificato dalle Commissioni III e IV nel corso dell'esame svolto in sede referente. Precisa in proposito che le Commissioni hanno apportato modifiche limitatamente all'articolo 8 del decreto-legge.

Esaminando, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11, evidenzia, relativamente all'articolo comma 6 (autorizzazione per il 2015 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - alla cessione di 100 veicoli M113 al Pakistan già disposta, a titolo gratuito, per il 2014, dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2014) che la relazione tecnica, ribadendo quanto a suo tempo affermato a proposito dell'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge n. 109 del 2014, si limita ad evidenziare l'assenza di nuovi o maggiori oneri, in quanto i citati veicoli, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano. Al fine di verificare il summenzionato vincolo di invarianza finanziaria, ritiene opportuno un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei veicoli nonché in merito alla loro attuale capacità operativa. Questi veicoli, essendo fuori servizio, potrebbero infatti necessitare di un'attività di ricondizionamento operativo: in tal caso, andrebbero evidenziati i presumibili costi di tale attività, non essendo

specificata la loro eventuale imputazione a carico del soggetto beneficiario della cessione.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:

gli eventuali costi di ricondizionamento operativo relativi ai 3 elicotteri A109-AII ceduti all'Uganda a titolo gratuito (articolo 4, comma 5, lettera b)). La disposizione, infatti, ai fini della cessione non individua una specifica autorizzazione di spesa né prevede una clausola d'invarianza, laddove la relazione tecnica, pur precisando, in tal caso, che gli oneri relativi al trasporto dei mezzi sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 (euro 13.726.541, per il 2015, per la stipula di contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture), si limita ad evidenziare che i mezzi, ceduti nello stato in cui si trovano, sono stati dichiarati fuori servizio:

i costi di trasporto relativi ai materiali di ricambio per velivoli F16 ceduti a titolo gratuito all'Egitto (articolo 4, comma 5, lettera *a)*). Anche in tal caso la disposizione non individua una specifica autorizzazione di spesa né una clausola d'invarianza e la relazione tecnica, diversamente da quanto previsto per la cessione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *b)*, nulla riferisce in merito ai costi di trasporto di tale materiale;

con riferimento agli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8, pur considerato che tali costi appaiono limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, considera opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai singoli interventi finanziati. In particolare, l'articolo 8, comma 1, nel testo iniziale, autorizza una spesa complessiva di euro 38.500.000 per «iniziative di cooperazione allo sviluppo» in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, ma gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica (che sono per lo più di natura qualitativa) non consentono di determinare la ripartizione del predetto importo di 38,5 milioni tra le singole aree. Tali chiarimenti appaiono peraltro opportuni anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che hanno esteso tali interventi al Nepal, a Haiti e all'Ucraina, senza modificare la complessiva autorizzazione di spesa.

Le stesse considerazioni valgono per le autorizzazioni di spesa previste all'articolo 9, comma 2 - euro 1.000.000 complessivamente finalizzato al sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica - e all'articolo 9, comma 3 - contributo di euro 1.100.000 complessivamente disposto in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC), dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italolatino americano -.

Infine, l'articolo 11, comma 1, lettera e), ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento, dispone che si provveda, quanto ad euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per il 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa. Tenuto conto che la relazione tecnica non considera la norma, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di valutazione sottostanti la definizione del predetto obiettivo di risparmio - circa 58,5 milioni di euro - associato alle misure di riprogrammazione straordinaria della spesa corrente del Dicastero della difesa e utilizzato a copertura del provvedimento. Ciò al fine di confermare che il predetto obiettivo sia conseguibile attraverso effettive riduzioni dei fabbisogni senza incidere su interventi già programmati ovvero determinare aggravi di spesa negli esercizi successivi.

Infine, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito all'articolo 11, comma 2 – applicazione del Sistema di protezione internazionale per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai cittadini afghani che hanno collaborato con la missione ISAF in Afghanistan –, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, riguardo ai risparmi conseguibili nel 2015 – che, al netto delle somme utilizzate dal provvedimento in esame, ammontano, secondo la relazione tecnica, a circa 3,3 milioni di euro – ritiene che andrebbe acquisita conferma circa la destinazione di tale somma a miglioramento dei saldi per l'esercizio in corso.

Non formula osservazioni in relazione alle seguenti norme:

articoli 1 e 2, che prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2015 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in
Europa e Asia. Evidenzia in proposito che
i relativi oneri sono limitati all'entità dei
rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli
elementi di quantificazione di tali oneri,
come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad
analoghe finalità e fattispecie;

articolo 4, comma 1, 2 e 3 – in materia di contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni e potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale – e comma 4 – riguardante le cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli – i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;

articolo 5 – disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni – i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;

articolo 6, recante disposizioni in materia penale, le cui disposizioni, attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace, hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio; articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, di carattere ordinamentale in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;

articolo 10, concernente le iniziative di cooperazione e di ricostruzione, il regime delle spese per le autovetture e per i contratti di lavoro a tempo determinato, la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 (cooperazione allo sviluppo).

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma (articolo 11), al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede:

quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali;

quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014;

quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del 2003, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;

quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per

l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al precedente periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2015-2017, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il successivo comma 2 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, come modificato dal presente provvedimento, che prevede il riconoscimento della protezione internazionale a taluni cittadini afghani, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l'anno 2015, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del provvedimento in esame, così come individuate alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1 dell'articolo 11, formula le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 10.670.252, del Fondo

di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera *a*), fa presente che, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda l'utilizzo, in misura pari a 154,4 milioni di euro, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (capitolo 3834 - Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera b), osserva che anche tale Fondo, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. In proposito, rammenta che ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, sul predetto Fondo sono confluite, per un ammontare pari – per l'anno 2015 - a 154,4 milioni di euro, le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della delega fiscale per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In merito, segnala che nessuno dei decreti attuativi della delega fiscale reca oneri per l'anno 2015 che richiedano l'attivazione del Fondo in questione e pertanto le suddette somme sembrerebbero potersi considerare libere da vincoli di destinazione.

Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 116.833.724, del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del 2003 - e non dell'articolo 25, come erroneamente indicato nel testo del provvedimento - per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM già versato all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dalla lettera c), ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla utilizzabilità delle somme in parola per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17, comma

1, lettera *c*), le nuove o maggiori entrate utilizzabili a copertura sono quelle derivanti da modificazioni legislative introdotte dal medesimo provvedimento oggetto di copertura.

Con riguardo all'utilizzo - ai sensi della lettera d) ed in una misura pari ad euro 4.807.948 - delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri provvedimenti. Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare pertanto idonea, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo - che le citate risorse affluiscano all'entrata entro la fine dell'anno.

In riferimento alle risorse attese - per ammontare equivalente ad dalla riprogrammazione 58.458.104 straordinaria per l'anno 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera e), considera opportuno precisare, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, che si tratta di spese rimodulabili, posto che quelle non rimodulabili, riguardando oneri inderogabili connessi al riconoscimento di diritti soggettivi, non possono essere oggetto di diversa destinazione. Inoltre, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che la suddetta riprogrammazione non sia suscettibile di pregiudicare la corretta funzionalità delle strutture amministrative interessate né di determinare la formazione di debiti fuori bilancio.

Per quel che concerne, infine, l'utilizzo in misura pari ad euro 8.930.134, ai sensi della lettera *f*), del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

iscritto nel bilancio triennale 2015-2017, fa presente che l'accantonamento in parola reca le necessarie disponibilità e che le stesse appaiono utilizzabili per la copertura di una quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, giacché riconducibili ad iniziative di cooperazione comunque rientranti nell'ambito di obblighi ed adempimenti di carattere internazionale.

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11, in base alla quale agli ulteriori oneri - pari ad euro 794.395 per il 2016, ad euro 779.275 per l'anno 2017, ad euro 1.569.196 per l'anno 2018 e ad euro 4.076.030 per l'anno 2019 - connessi al riconoscimento della protezione internazionale per i cittadini afghani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF si farà fronte mediante corrispondente utilizzo Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 - Ministero dell'economia e delle finanze), ritiene opportuno, da un lato, che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola e, dall'altro, che fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste del relatore, evidenzia che la cessione dei velivoli F-16 e degli elicotteri A109, di cui, rispettivamente, alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 4, secondo quanto concordato con le controparti, avverrà ponendo i costi di trasporto dei materiali a carico del beneficiario della cessione.

Osserva inoltre che la cessione dei veicoli M113 di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto concordato con la controparte, avrà luogo ponendo le spese per il trasporto e la consegna dei veicoli a carico del beneficiario della cessione, fermo restando che non si ravvisano oneri per il ricondizionamento dei veicoli stessi, posto

che i questi ultimi, già dismessi dalla difesa, sono ceduti nello stato in cui si trovano.

Rileva che gli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo nonché al sostegno ai processi di ricostruzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, risultano limitati all'ammontare dello stanziamento.

Fa presente che le risorse derivanti dal contributo aggiuntivo per la cessione della proroga dei diritti uso in banda 990 e 1800 MHz in tecnologia GSM, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), sono ulteriori rispetto a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Evidenzia altresì che le risorse derivanti da prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU sono già state versate in entrata, ancorché non ancora riassegnate alla spesa, per un ammontare pari a 4.807.948 euro e risultano pertanto sufficienti a far fronte alla copertura degli oneri imputati ad esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d).

Rileva che la riprogrammazione straordinaria della spesa per l'anno 2015 da parte del Ministero della difesa, ai fini del reperimento delle risorse necessarie alla copertura di quota parte degli oneri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), non appare suscettibile determinare un rischio di formazione di debiti fuori bilancio, vista la straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione all'anno corrente.

Rileva infine che l'utilizzo delle risorse del fondo interventi strutturali di politica economica per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non compromette la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

### « La V Commissione,

esaminato disegno di legge C. 3393 Governo-A, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2015, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la cessione dei velivoli F-16 e degli elicotteri A109, di cui, rispettivamente, alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 4, secondo quanto concordato con le controparti, avverrà ponendo i costi di trasporto dei materiali a carico del beneficiario della cessione;

la cessione dei veicoli M113 di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto concordato con la controparte, avrà luogo ponendo le spese per il trasporto e la consegna dei veicoli a carico del beneficiario della cessione, fermo restando che non si ravvisano oneri per il ricondizionamento dei veicoli stessi, posto che i questi ultimi, già dismessi dalla difesa, sono ceduti nello stato in cui si trovano;

gli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo nonché al sostegno ai processi di ricostruzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, risultano limitati all'ammontare dello stanziamento;

le risorse derivanti dal contributo aggiuntivo per la cessione della proroga dei diritti uso in banda 990 e 1800 MHz in tecnologia GSM, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedi-

mento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), sono ulteriori rispetto a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica;

le risorse derivanti da prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU sono già state versate in entrata, ancorché non ancora riassegnate alla spesa, per un ammontare pari a 4.807.948 euro e risultano pertanto sufficienti a far fronte alla copertura degli oneri imputati ad esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d);

la riprogrammazione straordinaria della spesa per l'anno 2015 da parte del Ministero della difesa, ai fini del reperimento delle risorse necessarie alla copertura di quota parte degli oneri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), non appare suscettibile determinare un rischio di formazione di debiti fuori bilancio, vista la straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione all'anno corrente;

l'utilizzo delle risorse del fondo interventi strutturali di politica economica per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non compromette la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, di precisare, all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), che la riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015 delle spese correnti si riferisce a quelle di carattere rimodulabile di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevato infine che, in occasione della prossima riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, dovrebbe essere comunque definita una disciplina di carattere generale per l'utilizzo delle risorse non scontate nei saldi di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: correnti con le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Paolo Bernini 1.23, Rizzo Gianluca Pini 1.10 e 1.11, Duranti 1.1, Palazzotto 1.2, Duranti 1.3, Artini 1.56, Palazzotto 1.4, Basilio 1.26, Palazzotto 1.5, Duranti 1.6, Marcon 1.7, Fava 1.8, identici Duranti 1.9 e Vito 1.58, Fava 2.1, Piras 2.2, Fava 2.3, identici Piras 2.4 e Frusone 2.35, Basilio 2.23, Sibilia 2.28, Paolo Bernini 2.52, Manlio Di Stefano 2.53, Tofalo 2.27, Scagliusi 2.54, Grande 2.55, Manlio Di Stefano 2.56, Del Grosso 2.57, Di Battista 2.22, Sibilia 2.58, Di Battista 2.59, Corda 2.29, Rizzo 2.30, Gianluca Pini 2.12 e 2.14, Piras 2.5 e 2.6, Palazzotto 3.1, identici Piras 3.2 e Frusone 3.5, Manlio Di Stefano 3.6, Tofalo 4.5, Gianluca Pini 9.1 e 9.51, le quali prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero finalizzate ad ulteriori finalità connesse alle missioni internazionali o relative al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

Tofalo 3.12, Paolo Bernini 3.13, Rizzo 3.10, Corda 3.11, identici Duranti 3.3 e Basilio 3.9, Gianluca Pini 8.1, Del Grosso 9.52 e 9.53, Spadoni 9.54, che prevedono l'eliminazione di alcuni degli interventi a cui sono riferite autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero ad iniziative di cooperazione allo sviluppo o al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione:

Duranti 6.2, la quale prevede che, nel caso di militari che fanno uso ovvero ordinano di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Manlio Di Stefano 9.3, la quale prevede che per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di stabilità 2014, relativo ad un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale, senza provvedere alla

quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Spadoni 1.22, Manlio Di Stefano 1.27, Gianluca Pini 1.13 e 1.14, Di Battista 2.34, Gianluca Pini 2.8 e 2.9, Grande 2.24, Sibilia 2.25, Del Grosso 2.32, Basilio 2.33, Gianluca Pini 2.17, 2.15 e 2.11, Marcon 2.7, Scagliusi 3.8, 3.7, Grande 3.51, Spadoni 3.52, Gianluca Pini 7.050, Manlio Di Stefano 8.50 e 8.51, che prevedono la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali nonché di quelle finalizzate ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative missioni o iniziative, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale impegnato o di altre spese previste;

Gianluca Pini 2.16 e 2.18, Tofalo 2.31, volte a estendere l'ambito delle attività relative alla proroga della missione per il contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, senza tuttavia modificare la spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decreto-legge;

Palazzotto 3.4, che inserisce, tra gli interventi a cui è destinata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, la proroga della missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO, senza tuttavia modificare la spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decretolegge;

Paolo Bernini 1.17 e 1.50, Rizzo 1.51, Frusone 1.52, Basilio 1.53, Corda 1.54, Tofalo 1.55, Manlio Di Stefano 1.57, Sibilia 1.60, Rizzo 2.60, Basilio 2.61, Frusone 2.62, Basilio 2.51 e 2.63, Di Battista 2.64, Scagliusi 3.53, Sibilia 3.55, Tofalo 3.56, Grande 3.50 e Paolo Bernini 3.54, che prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali debbano rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Gianluca Pini 4.3 e Fava 4.1, volte a estendere l'ambito delle finalità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, concernente il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decreto-legge;

Gianluca Pini 5.50, la quale prevede che le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 5, comma 1, trovino applicazione in deroga a determinate norme volte, tra l'altro, alla riduzione delle diarie per missione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Gianluca Pini 7.50, che prevede che le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 7, comma 1, trovano applicazione in deroga a determinate norme volte alla riduzione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Rizzo 9.50, la quale prevede che, con l'obiettivo di non lasciare sprovvisti i no-

stri contingenti militari e gli operatori civili impegnati nei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'Italia in diversi Paesi colpiti dal flagello dei morsi da serpenti velenosi, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, autorizzi l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze alla produzione di dosi dell'antidoto Fav-Afrique. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, propone quindi si esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.60, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 4.1, 4.3, 4.5, 5.50, 6.2, 7.50, 8.1, 8.50, 8.51, 9.1, 9.3, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 e 9.54, e sull'articolo aggiuntivo 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), relatore, evidenzia che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che le misure in esame sono finalizzate a conseguire risparmi, derivanti dal divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisto di nuove vetture, nonché maggiori entrate, derivanti dalle procedure di alienazione delle vetture già in dotazione alle amministrazioni interessate.

Le relative risorse sono destinate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, ritiene che andrebbe quindi chiarito se il trasferimento delle dotazioni di bilancio riguardanti le spese in questione sia da intendersi integrale e, in tal caso, se ad eventuali esigenze inderogabili delle amministrazioni interessate - non più fronteggiabili con le modalità per le quali è stabilito un espresso divieto - si possa comunque provvedere nell'ambito di risorse già iscritte in bilancio in relazione a finalità di spesa analoghe. In proposito osserva altresì che il divieto di acquisto di autovetture di servizio decorre dal 1º gennaio 2016 mentre il trasferimento delle dotazioni annuali di bilancio è previsto a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al trasferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, delle dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1º gennaio 2015 (articolo 2, comma 2), osserva che le risorse in questione, tenuto conto della prossima conclusione dell'esercizio finanziario in corso, potrebbero tuttavia essere già state impegnate in relazione alle suddette finalità e, come tali, non più disponibili. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, segnala altresì che il previsto trasferimento di risorse in favore del citato Fondo richiederebbe comunque una più puntuale individuazione delle dotazioni di bilancio interessate, cui potrebbe provvedersi mediante apposita ricognizione da effettuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrebbe essere autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Ciò anche in considerazione del fatto che dall'applicazione della norma rimarrebbero in ogni caso escluse le categorie di autovetture individuate all'articolo 1, comma 2. Per quanto riguarda i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i risparmi conseguiti siano destinati, nell'ambito dei bilanci medesimi, a finalità analoghe rispetto a quelle cui è finalizzato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, posto che, in caso contrario, si verificherebbe un trasferimento di risorse dai predetti enti al bilancio dello Stato, con possibili implicazioni anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.1, approvato in linea di principio al provvedimento in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 ed abbinate, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, è stato esaminato nella seduta del 3 novembre 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole.

Avverte inoltre che la Commissione di merito ha successivamente chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa del provvedimento, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 4 novembre 2015, e che nel corso dell'esame in sede legislativa è stato approvato in linea di principio l'emendamento 2.1 della relatrice. La Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi su detto emendamento, il quale è volto a precisare, integrando il comma 3 dell'articolo 2, che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X (disciplina dei combustibili) alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Poiché l'emendamento non presenta profili di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

# DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

### La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Atto n. 218.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, segnala che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 6 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con quanto evidenziato dalla relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (atto n. 218);

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 6 in modo conforme alla prassi corrente;

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Relazione in esame è presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e attiene all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, primo periodo, della medesima legge, ossia di due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014, l'altro a partire dal 2015, per un totale complessivo di 800 milioni di euro su 15 anni per il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo di imprese nazionali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, di cui all'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

Ricorda che l'articolo 1, comma 39, secondo periodo, della legge di stabilità 2014 – che costituisce il presupposto normativo della relazione in esame – dispone che venga espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari sull'impiego dei fondi di cui al comma 38, primo periodo, e di cui al comma 37 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Il comma 38, primo periodo, della legge di stabilità 2014 ha autorizzato due contributi ventennali: uno di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e l'altro di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico di cui all'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

L'importo di 800 milioni di euro complessivi ripartito in un periodo di 20 anni, è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione risultante dalla Tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

In particolare, ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo 2018-

2026). Invece, ai sensi del medesimo intervento di rimodulazione, il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Nel disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111) la durata del primo dei citati contributi, a parità di stanziamento, è indicata fino al 2029.

Ciò premesso ricorda che la legge n. 808 del 1985 finanzia in modo agevolato (tasso zero) progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale ed è destinata sia alle grandi imprese, che alle PMI, che sono particolarmente attive e che necessitano, come risulta dalla relazione in esame, soprattutto in questa fase, di un sostegno finanziario per i loro progetti. I finanziamenti agevolati vengono poi restituiti dalle imprese beneficiarie attraverso un piano di rimborso.

L'assegnazione di tali risorse avviene sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

La Relazione afferma che il 15 luglio scorso il Comitato ha esaminato i 51 progetti presentati dalle imprese del settore ed istruiti dagli uffici, e ha espresso il proprio parere riguardo alla validità tecnica dei progetti e quindi al loro finanziamento.

È stato così reso parere favorevole alla concessione del finanziamento per 41 progetti: 10 sono stati ritenuti non ammissibili (2 per mancanza dei requisiti soggettivi o progettuali e 8 per rinuncia da parte delle imprese proponenti).

Gli investimenti complessivi in ricerca e sviluppo – dei 41 progetti ammessi – ammontano a 1,9 miliardi di euro circa e si svilupperanno – afferma la Relazione – in un arco temporale medio di 5 anni a partire dal 2014, anno in cui sono stati presentati.

Dei 41 progetti approvati, 16 riguardano PMI, anche in forma associata. I 41 progetti ammessi riguardano le diverse filiere tecnologiche del settore, individuate con decreto ministeriale 6 novembre 2013.

Nella Relazione è esposta una tabella in cui sono riportati, per ciascuna filiera tecnologica, il numero dei progetti approvati e l'entità degli investimenti. La tabella indica esclusivamente le filiere tecnologiche interessate ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2013.

La Relazione osserva che le risorse finanziarie stanziate non sono sufficienti a finanziare interamente i progetti approvati fino alla loro conclusione; per cui, tali progetti saranno finanziati parzialmente, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo realizzate o da realizzare negli anni del triennio 2014-2016, nella misura del 75 per cento dei costi/spese previsti e successivamente rendicontati relativamente alle attività di detto triennio, per un ammontare complessivo di circa 750 milioni di euro circa in 15 anni, da restituire secondo un piano di rimborso che sarà definito con il decreto di concessione.

Per quanto riguarda le PMI, la relazione evidenzia che il finanziamento dei progetti sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione dei consuntivi, anziché in un arco temporale di 12-15 anni, come avviene per le grandi imprese, in correlazione con l'articolazione temporale dello stanziamento dei contributi pluriennali. Ciò consente alle PMI – rileva il Ministero dello sviluppo economico – di avere un apporto considerevole di liquidità.

Il completamento dei progetti, afferma la Relazione, viene subordinato al rifinanziamento della legge n. 808 del 1985.

Poiché il disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), prevede in Tabella E, il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 (articolo 3, comma 1, lettera *a)*) per 25 milioni di euro per il 2018 e per complessivi 700 milioni di euro nel periodo dal 2019 fino al 2032, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale ulteriore stanziamento sia sufficiente a consentire l'integrale finanziamento dei progetti in esame fino alla loro conclusione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice. Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2014/ 40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/ 37/UE e si compone di 31 articoli e due allegati (allegato I - Elenco delle avvertenze testuali e Allegato II - Catalogo delle immagini). Segnala che il predetto provvedimento dispone, tra l'altro, l'abrogazione del decreto legislativo n. 194 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/ 37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

Evidenzia poi che esso reca un'apposita clausola di invarianza degli oneri (articolo 31), in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che dispone, inoltre, che le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21 e 30, concernenti le verifiche sulle emissioni, i laboratori autorizzati, gli obblighi informativi, i prodotti di nuova generazione, le sigarette elettroniche e le disposizioni tariffarie, evidenzia che le norme in esame ampliano le attività a carico delle amministrazioni interessate in materia di verifica e controllo sui prodotti del tabacco e correlati.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero della sanità e il Ministero dell'economia e delle finanze, tali attività concernono la misurazione dei livelli di emissione attraverso i laboratori autorizzati, la gestione dei dati e delle informazioni fornite dai produttori e dagli importatori sugli ingredienti e additivi dei prodotti, la valutazione sull'utilizzo degli aromi caratterizzanti, la gestione dei dati e delle notifiche sull'immissione in commercio dei prodotti del tabacco di nuova generazione e delle sigarette elettroniche. Le norme prevedono, inoltre, l'adozione di specifiche tariffe a carico di fabbricanti e importatori per il finanziamento delle predette attività, salvo che per la gestione dei dati e delle notifiche sull'immissione in commercio dei prodotti del tabacco di nuova generazione. In proposito, segnala che, a differenza di quanto previsto dal disposto normativo, la relazione tecnica precisa che anche per le attività di cui al citato articolo 20 del provvedimento in esame viene definita una specifica tariffa, individuata sulla base del costo effettivo del servizio reso con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ritiene che sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento circa il finanziamento di tali nuove attività sui prodotti del tabacco di nuova generazione previste a carico del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze precisando se le stesse attività siano finanziate o meno a valere su una tariffa di nuova adozione.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi da parte dell'Istituto superiore di sanità, evidenzia che il provvedimento in esame non prevede esplicitamente alcuna forma di rimborso degli oneri da parte dei soggetti richiedenti. Al riguardo, ritiene che andrebbero precisate le modalità di finanziamento delle attività svolte dell'Istituto superiore di sanità in relazione al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi.

In ordine all'articolo 11, recante avvertenze combinate per i prodotti da tabacco da fumo e numero verde contro il fumo, evidenzia che la norma dispone che sulle confezioni dei prodotti del tabacco da fumo sia riportato obbligatoriamente il riferimento al numero verde per smettere di fumare (800554088). La vigente disciplina, di cui si dispone l'abrogazione con il provvedimento in esame, prevede invece che l'indicazione del numero verde sia inclusa tra le avvertenze supplementari a completamento dell'avvertenza n. 12 a rotazione con altre informazioni. Ritiene che andrebbe verificato se la previsione di inserire obbligatoriamente l'indicazione del numero verde sulle confezioni possa incrementare il numero delle telefonate registrato rispetto agli anni passati, con conseguente maggior aggravio operativo per l'Istituto superiore di sanità e che per quest'ultimo andrebbe quindi confermata la capacità di far fronte ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già attri-

Con riguardo infine all'articolo 24, comma 4, riguardante i distributori automatici per la vendita al pubblico, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia in grado di svolgere le nuove attività di verifica sui distributori automatici per la vendita al pubblico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, relativo alla tracciabilità delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, sottolinea la rilevanza delle previsioni in esso contenute anche ai fini della lotta al contrabbando, fenomeno che, secondo le rilevazioni di Euromonitor, produce un mancato introito per lo Stato stimato in circa 800 milioni di euro annui. Al riguardo, in relazione alle competenze della Commissione bilancio in merito alla predisposizione di strumenti efficaci per ridurre al minimo o eliminare gli spazi per l'illegalità nel settore, chiede alla rappresentante del Governo se ritenga opportuno introdurre nel provvedimento una previsione relativa alla individuazione, tramite procedimenti di evidenza pubblica, di soggetti terzi incaricati della tracciabilità dei prodotti del tabacco. Sul punto evidenzia inoltre che risulta avviata a livello europeo una discussione sul recepimento del protocollo contro tabagismo e commercio illecito di tabacco che, all'articolo 8, prevede una necessaria separazione dei ruoli tra imprese produttrici e soggetti deputati al controllo ed alla tracciabilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, nella seduta di martedì prossimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

#### SOMMARIO

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma	
4, del Regolamento, e rinvio)	60
ALLEGATO (Proposta di parere della Relatrice)	63
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e	
rinvio)	62

### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

## La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che riassume il complesso e analitico lavoro svolto dalla Commissione, che ha tenuto conto, tra l'altro, delle considerazioni espresse in merito da autorevoli soggetti esterni al Parlamento, anche tramite l'invio di memorie (vedi allegato).

Simona Flavia MALPEZZI (PD) dopo aver ringraziato la relatrice l'approfondito e attento lavoro eseguito, che recepisce moltissime istanze pervenute dai soggetti coinvolti, suggerisce di indicare con nettezza – nel parere che la Commissione esprimerà – che la nuova classe di concorso A-23, inerente alla lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), è finalizzato esclusivamente al potenziamento. Invita poi i componenti della VII Commissione a rendersi protagonisti e primi attori della piena attuazione della legge n. 107 del 2015, in particolare offrendo il proprio contributo nell'esercizio

della delega relativa alla formazione iniziale degli insegnanti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, concorda con quest'ultimo invito della collega Malpezzi e si associa ai complimenti alla relatrice.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il parere sul provvedimento in esame sarà espresso nella giornata odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che l'espressione del parere da parte della Commissione è prevista per la giornata di domani.

Gianluca VACCA (M5S), aggiungendo le proprie alle espressioni di apprezzamento formulate da chi lo ha preceduto per il lavoro della relatrice, deve rimarcare però che proprio da tale lavoro trae conferma dei suoi dubbi sullo schema di regolamento. L'elevato numero di condizioni presenti nella proposta di parere rivela i significativi problemi che caratterizzano il testo, peraltro come già evidenziato dal Consiglio di Stato. Più nello specifico, osserva che nella proposta di parere vi sono questioni ancora non affrontate, come per esempio il tema dei crediti formativi universitari per essere abilitati alla classe di concorso A-45 (scienze economico-aziendali), cui paradossalmente si può accedere con una laurea triennale in biotecnologia e con una laurea magistrale in scienze statistiche, senza che si siano superati esami in economia. Torna pertanto ad affermare che lo schema di regolamento dovrebbe essere ritirato e preannunzia la presentazione di un parere alternativo da parte del suo gruppo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rimarca criticamente l'assenza del Governo e chiede con forza che l'esame del provvedimento sia sospeso. Esso potrà riprendere allorquando un qualificato esponente dell'Esecutivo potrà garantire tanto la presenza quanto un informato scambio di informazioni e di vedute con i membri

della Commissione. Preannunzia a ogni modo la presentazione di un parere alternativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dà atto al collega Giordano che, in effetti, il Governo aveva offerto la propria disponibilità a partecipare alle sedute dedicate allo schema di regolamento sulle classi di concorso e (conformemente, del resto, a diversi precedenti) considera tale partecipazione molto opportuna. Deve però rammentare che in questa sede la presenza dell'Esecutivo non è obbligatoria, com'è invece - se richiesta ai sensi dell'articolo 64, quarto comma, della Costituzione - in Assemblea o, in Commissione, quando si svolgano procedimenti in sede referente, deliberante, di indirizzo e di controllo. Il parere delle Commissioni su atti del Governo, d'altronde, è la tipica attività con cui il Parlamento esplica la sua autonomia senza il concorso dell'organo nei cui confronti il parere è reso, tanto ciò è vero che (pur non essendo tale ipotesi affatto auspicabile) il Governo potrebbe non tenerne conto. Assicura però che prenderà contatti con la Ministra competente per sollecitare la presenza almeno del sottosegretario delegato.

Simone VALENTE (M5S) si associa alla richiesta di sospensione dei lavori, riservandosi di chiedere che prima del voto – che auspica sia rimandato alla settimana prossima – la Commissione inoltri al Governo una istanza di informazioni integrative.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, non può accogliere la richiesta di sospensione, come ha già chiarito nel replicare al collega Giordano; torna ad assicurare tutti i componenti che il voto sul parere si terrà solo dopo che siano state espresse tutte le opinioni e che ogni aspetto dello schema di regolamento sarà stato sviscerato. Ripete che solleciterà il Governo a seguire con maggiore attenzione i lavori della Commissione.

Milena SANTERINI (PI-CD) chiede che sia trasfusa in un'osservazione quella parte di premessa che fa riferimento agli ambiti disciplinari della matematica e delle scienze, della chimica della fisica, della filosofia e dell'ambito psico-pedagogico, per le quali deve anche essere richiesta la necessaria competenza.

Luisa BOSSA (PD) chiede alla relatrice se, in linea generale, sia sufficiente la laurea magistrale per accedere ai concorsi.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, chiarisce che per il prossimo concorso è richiesta l'abilitazione, per la quale, a sua volta, è necessario il conseguimento della laurea magistrale.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ringrazia anch'ella la relatrice per l'accurato lavoro svolto, evidenziando la gravità dell'assenza del Governo. Reputa infatti che, pur non essendo obbligatoria la sua presenza, non di meno l'Esecutivo sarebbe tenuto ad un ascolto attivo del dibattito, nel corso del quale possano essere offerte alla Commissione rassicurazioni in merito all'attuazione delle condizioni che verranno poste nel parere. Apprezzato in particolare il contenuto della condizione n. 2 del gruppo riferito alle classi di concorso, che recepisce i rilievi del Consiglio di Stato, si sofferma sulla condizione n. 7 del gruppo riferito ai titoli di accesso alle classi. Al proposito si associa all'auspicio che l'istituzione della nuova classe di concorso A-23 non dia luogo a classi separate e riesca a valorizzare le eccellenze e le buone pratiche esistenti nella vasta esperienza di accoglienza degli studenti stranieri. Al riguardo peraltro osserva come oltre al ciclo della scuola di specializzazione di Ca' Foscari si potrebbe menzionare anche l'Università per stranieri di Perugia. Chiede poi che sia inserita un'osservazione che preveda il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ritiene infine che si debba far riferimento anche all'equipollenza in Italia delle abilitazioni conseguite dei docenti all'estero.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 221.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, illustra sinteticamente - in ragione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea – la ratio del provvedimento in esame, che vede la sua luce a seguito, in particolare, dell'approvazione, il 18 giugno 2014 - da parte della VII Commissione – della risoluzione 8-00064, quale esito condiviso di un'approfondita discussione parlamentare. Ricorda che il presente provvedimento sostituisce integralmente il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, disciplinante le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Osserva, poi, che le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame concernono, in particolare, la previsione di presentazione delle domande senza scadenze prefissate (la cosiddetta modalità a sportello) e la composizione delle commissioni giudicatrici e la trasparenza e oggettività del loro lavoro. Preannunzia che nella seduta di domani completerà la sua esposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Atto n. 220.

### PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato l'atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l'ampio e ricco dibattito;

letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;

valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall'imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;

considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un'ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata ai seguenti principi di fondo:

a) l'aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all'acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle

conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;

*b)* l'impiego efficace ed efficiente dell'organico dell'autonomia, secondo l'impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;

ritenuto quindi che, in esito a tale revisione potrà aversi l'accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:

- *i)* matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
- *ii)* l'ambito matematico, fisico e chimico;
  - iii) l'ambito storico;
- *iv)* l'ambito filosofico e psico-pedagogico;

premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l'evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- *i)* per quanto riguarda le classi di concorso:
- 1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'articolo 50

del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;

- 2. sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall'accorpamento;
- 3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
- 4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;
- 5. siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
- a. per le discipline della tabella A: A59 storia della danza;
- *b.* un'apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista

- dagli ordinamenti, di « tecniche di accompagnamento alla danza » A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
- c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia;
- 7. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
- *ii)* per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
- 1. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
- 2. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
- 3. per la classe di concorso A18, sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
- 4. per le classi di concorso dell'ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
- 5. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del *design*, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi speci-

fici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;

6. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;

7. siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l'ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) ». Viste le linea guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l'impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L'altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell'area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell'insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l'affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d'interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all'insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell'area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell'offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:

a. sia esplicitato con precisione l'ambito di insegnamento all'interno del potenziamento;

b. siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca' Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;

8. quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria - in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/ 2008/Ce e 35/2012/UE - e richiede agli Stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:

tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);

- 9. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
- a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli

Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale;

b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano:

10. circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all'insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di ac-

cesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali, il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando - con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il « possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado » per « l'accesso ai pubblici concorsi » è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

« 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello ». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29, A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;

limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63, A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A, 31/A e 32/A.

riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e/o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;

iii) sia corretto – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente, all'interno di corsi di dottorato o master;

b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l'insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;

c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo	68
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	69
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	69
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	80
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ).	69
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Nomina n. 58 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	79

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.20 alle 9.30.

## **COMITATO DEI NOVE**

Martedì 17 novembre 2015.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 9.40 e dalle 13.40 alle 13.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che per il gruppo del Partito Democratico è entrato a far parte della Commissione il deputato Federico Massa. Comunica, altresì, che la deputata Martina Nardi cessa di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

## SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), relatore, anche a nome dell'altro relatore. On. Bratti. comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, che è stato già approvato dalla Camera ed è stato modificato nel corso dell'esame al Senato attraverso l'aggiunta di nuovi articoli e la modifica di articoli approvati in prima lettura dalla Camera. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, dà conto, quindi, sinteticamente, delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato. Prima di passare alle singole disposizioni, ricorda che il Senato ha stralciato taluni articoli che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. Segnala che l'articolo 1, che interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, è stato integrato disponendo che, per tali finalità, il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali. L'articolo 2, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, confermandone la riassegnazione in parti uguali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, ma precisando che le somme in questione siano riassegnate al Ministero dell'ambiente per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. Segnala che la modifica all'articolo 3 prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla « crescita blu » del contesto marino. L'articolo 4, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) provvedendo a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato, inserendo nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di piedibus e di car-sharing, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso

dell'esame al Senato, provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili. L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager. L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale (comma 3). La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite (commi 1 e 2). Il comma 1 dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati al comma 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale (Sus scrofa). Il comma 4 prevede che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Il

comma 5, attraverso alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge n. 157 del 1992, prevede che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Con la lettera c) del comma 5 si prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi. Nel corso dell'esame al Senato l'unica modifica all'articolo 8 prevede, per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a VIA, che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo. Segnala dunque che, durante l'esame al Senato, l'articolo 9, che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo. L'articolo 10 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, la più importante delle quali è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. L'articolo 12, comma 1, lettera c), intro-

duce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, il comma 2-bis, il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione - spettano i titoli di efficienza energetica (TEE). Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere. L'articolo 14, introdotto al Senato, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Evidenzia altresì che l'articolo 15, introdotto al Senato, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica del requisito temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica. Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta - oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas - del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia. L'articolo 18, che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione dei « criteri ambientali minimi » (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici. Segnala che l'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico. Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato « Made Green in Italy ». L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della

legge generale sui libri fondiari (allegato al Regio decreto n. 499 del 1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. Le misure di cui all'articolo 23, volte a favorire l'acquisto di prodotti derivanti da materiale « post consumo » attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 206-ter, 206quater, 206-quinquies e 206-sexies nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosid-Codice dell'Ambiente), vengono estese anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. L'articolo 25, che prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti, è stato modificato comprendendo nell'ambito di tali rifiuti anche i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti. L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione

dei rifiuti. Il comma 3, che riguarda l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per l'inoltro della richiesta di inquadramento. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il nuovo comma 6, che semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti. Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale. L'articolo 32, che interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni, è stato modificato al Senato in tre punti, la modifica più rilevante sembra quella del comma 2, al fine di raddoppiare da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa. L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo

sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro ed è aumentabile dai Comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro. L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2). L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra. L'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Il comma 1, che prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale, ed il comma 2, che introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al cosiddetto compostaggio di prossimità o di comunità, sono stati modificati al fine di estendere il loro campo di applicazione anche ai residui naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. La disposizione relativa alle

procedure per l'autorizzazione del cosiddetto compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale. L'articolo 38, comma 1, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) la definizione di «compostaggio di comunità » ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio. L'articolo 39 riguarda l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale. Le principali modifiche apportate dal Senato hanno riguardato la precisazione del fatto che la sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente e che avrà una durata di dodici mesi. È stato altresì ampliato il campo di applicazione della disposizione a tutti i « punti di consumo » e soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Segnala inoltre che il Senato ha modificato l'articolo 40, al fine di ridefinire le fattispecie dei divieti legati all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare. Il Senato ha modificato, inoltre, il regime sanzionatorio confermando la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro, applicata però all'abbandono dei rifiuti di

piccole dimensioni, e aumentando la medesima sanzione fino al doppio, per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo. Il Senato ha infine modificato l'utilizzo dei proventi delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative. L'articolo 43 è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di un comma 4 che contiene una serie di modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014 con cui è stata recepita la disciplina in materia di RAEE dettata dalla direttiva 2012/19/UE. Tali modifiche sono per lo più di carattere interpretativo o mirate alla correzioni di refusi. Fa eccezione la lettera c) del comma 4 che detta una disposizione transitoria secondo cui, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dal decreto legislativo n. 49 del 2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato - al comma 1 - prevedendo che i comuni beneficino dei predetti incentivi attuando misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per

l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati. L'articolo 47, aggiunto durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di: modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione; prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti; precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10. L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del Codice ambientale, al fine di: consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione; prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge. L'articolo 50, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali. L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma

10, al fine di: specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi. Evidenzia altresì che l'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. è stato modificato prevedendo l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi. L'articolo 52, comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. L'articolo 52, comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. L'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso. L'articolo 55, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. L'articolo 56 istituisce, ai commi 1-6, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 7 del medesimo articolo 56, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato è stato specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta. La modifica all'articolo 59, che disciplina i contratti di fiume, è limitata a configurare la disposizione

come novella al cosiddetto Codice dell'ambiente. Il comma 3 dell'articolo 60 inserisce una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi. Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza. L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura. I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani BIM. Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1º gennaio 2015 (comma 2), e si prevede inoltre che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato. indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. L'articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-bis ad 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo n. 259 del 2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti. L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura sia ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate. L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. Sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai Comuni. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un

rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 201/2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le modifiche del Senato all'articolo 70, comma 2 riguardano taluni principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel medesimo articolo contenuta. Le modifiche riguardano i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, e l'aggiunta del criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi. Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di oil-free zone è promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le regioni e le province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale. alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali - è stato specificato al Senato la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione. L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti. L'articolo 73, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio). Per tali impianti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice ambientale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli « Apparecchi indicatori ») del medesimo allegato. L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'in-

quinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. L'articolo 77, introdotto dal Senato, prevede l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita a valutare l'effettiva opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, in base al quale l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. Si riserva quindi di presentare proposte emendative volte al miglioramento del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi questa mattina, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è fissato a giovedì 19 novembre, alle ore 14. Fa inoltre presente come andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di approvare il provvedimento in esame nel medesimo testo trasmesso dal Senato in modo che entri subito in vigore, anche considerato il rischio che gli stanziamenti in esso previsti possano essere vanificati nel corso dell'esame della prossima legge di stabilità. In tal caso ritiene che potrebbe valutarsi l'ipotesi di ordini del giorno su quegli aspetti ritenuti meritevoli di maggiore approfondimento.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel prendere atto di quanto enunciato dal presidente Realacci, si riserva di valutare la possibilità di presentare comunque proposte emendative sul provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

# La seduta termina alle 14.20.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

### La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Nomina n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Nel rilevare che, come segnalato anche dal mondo dell'associazionismo, ritiene indispensabile completare il percorso già avviato di stabilizzazione degli organi direttivi dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, dopo

un lungo periodo di commissariamento, fa presente che, sulla persona del dottor Bocci, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con la regione Piemonte.

Ricorda, quindi, che il dottor Bocci, proveniente dal mondo dell'associazionismo agricolo, nel quale ha raggiunto un alto grado di professionalità, possiede tutte quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare un ente come quello dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Tale Parco, insistendo su un'area che comprende 13 comuni, rappresenta un importante punto di riferimento per le azioni di sviluppo sostenibile ed è l'area wilderness più grande d'Italia. Nel ricordare, inoltre, che il comune di Verbania, di cui il dottor Bocci è stato, in passato, consigliere comunale, ha avviato la procedura di ingresso del proprio territorio nel suddetto Parco, rammenta, altresì, che sono in corso negoziati tra il nostro Paese e la Svizzera finalizzati a valutare la proposta di procedere all'abbinamento, per motivi di carattere orografico, dell'Ente Parco Val Grande con il Parco nazionale Locarnese.

Conclude, quindi, proponendo di procedere all'audizione informale del dottor Bocci, sulla cui nomina preannuncia comunque voto favorevole.

Mirko BUSTO (M5S) condivide l'esigenza di procedere quanto prima all'audizione del dottor Massimo Bocci.

Ermete REALACCI, presidente, sottolinea l'importanza della proposta di istituire, per la prima volta nel territorio nazionale, un Parco sovranazionale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

valutato positivamente l'obiettivo della proposta di legge volta a finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

considerato che all'articolo 1, comma 2, vengono escluse dal divieto di acquisto, di cui al comma 1 del medesimo articolo,

talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo;

ritenuto che per tali particolari tipologie di servizi andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di prevedere acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di CO<sub>2</sub>,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### S O M M A R I O

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei competenti Direttori di ENAC, nell'ambito dell'esame della petizione n. 380 del 2013 del sig. Loris Calcina, da Falconara Marittima (Ancona), che chiede la revisione del progetto di collegamento ferroviario tra la linea Orte-Falconara Marittima e la linea adriatica	81
INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	82
5-04877 D'Uva: Problematiche connesse alla progettazione e alla realizzazione della piatta- forma logistica intermodale di Tremestieri (ME)	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	84
5-05852 Fabbri: Disagi per i comuni a ridosso del tratto appenninico dell'A1, Bologna-Firenze, nel caso di messa in atto del cosiddetto « Protocollo Neve » da parte di Autostrade per l'Italia	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-06477 De Lorenzis: Iniziative per garantire e rendere omogeneo a livello nazionale il servizio di trasporto di biciclette sui treni	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	91
AVVERTENZA	83

### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 17 novembre 2015.

Audizione dei competenti Direttori di ENAC, nell'ambito dell'esame della petizione n. 380 del 2013 del sig. Loris Calcina, da Falconara Marittima (Ancona), che chiede la revisione del progetto di collegamento ferroviario tra la linea Orte-Falconara Marittima e la linea adriatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.25.

### INTERROGAZIONI

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GARO-FALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

# La seduta comincia alle 14.25.

Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

# Variazione nella composizione della Commissione.

Vincenzo GAROFALO, presidente, comunica che l'onorevole Davide Caparini, appartenente al gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini, ha cessato di far parte della Commissione. Comunica altresì che l'onorevole Silvia Velo, appartenente al gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione. Di conseguenza, l'onorevole Francesca Bonomo ha cessato di far parte della Commissione, in quanto sostituta dell'onorevole Velo, che ricopre al Governo l'incarico di Sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

5-04877 D'Uva: Problematiche connesse alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri (ME).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ampia e completa. Non si ritiene tuttavia soddisfatto, perché la richiesta di istituire una commissione ministeriale appositamente incaricata di accertare le eventuali responsabilità relative alla costruzione dell'approdo di Tremestieri, dovrebbe trovare immediata attuazione, mentre la risposta, pur assicurando l'impegno del Ministro a svolgere un'attività di valutazione, non fornisce sul punto indicazioni precise. Ribadisce l'evidente inadeguatezza dell'opera, dimostrata dalla frequenza degli insabbiamenti. Esprime altresì perplessità sull'attribuzione di poteri speciali al Commissario delegato, nella persona del prefetto di Messina, dal momento che ritiene che sia innanzitutto necessario garantire il rispetto della legislazione ordinaria.

Invito altresì il Ministero a valutare se sussistano soluzioni alternative che possono dimostrarsi più adeguate, rilevando in proposito che la collocazione del porto era stata individuata anche in relazione alla vicinanza all'autostrada.

In conclusione, evidenzia che la finalità dell'interrogazione di cui è primo firmatario è quella di indurre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguire con grande attenzione il problema, considerando adeguatamente le specificità del territorio messinese. Anche da questo punto di vista ritiene che l'istituzione di una Commissione ministeriale, come suggerito nell'atto di sindacato ispettivo, potrebbe mostrarsi una soluzione particolarmente efficace.

5-05852 Fabbri: Disagi per i comuni a ridosso del tratto appenninico dell'A1, Bologna-Firenze, nel caso di messa in atto del cosiddetto « Protocollo Neve » da parte di Autostrade per l'Italia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marilena FABBRI (PD), replicando, prende atto dell'ultima parte della risposta, per quanto attiene al procedimento ispettivo che è stato avviato. Segnala che il problema evidenziato nella propria interrogazione riguarda un tratto autostradale particolarmente critico. La società Autostrade per l'Italia, per evitare di dover gestire la circolazione dei mezzi pesanti in condizioni meteorologiche difficili, ricorre al blocco dell'accesso al tratto appenninico della A1 da parte dei suddetti mezzi, in attuazione del cosiddetto « Protocollo Neve », con la conseguenza di mettere in seria difficoltà i comuni limitrofi, sulla cui viabilità viene dirottato il traffico pesante. Per queste ragioni si ritiene soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto, rispetto agli eventi specifici del 5 febbraio scorso, segnalati nell'interrogazione, è in corso un'attività ispettiva. Non ritiene invece corretto e appropriato il contenuto del « Protocollo Neve », per le gravi difficoltà che esso crea agli enti locali, come evidenziato nell'interrogazione stessa.

5-06477 De Lorenzis: Iniziative per garantire e rendere omogeneo a livello nazionale il servizio di trasporto di biciclette sui treni.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Diego DE LORENZIS (M5S) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

# La seduta termina alle 15.

### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

### INTERROGAZIONI

5-06510 Ginefra: Disservizi sulle tratte pugliesi gestite da Ferrovie del Sud Est.

5-04877 D'Uva: Problematiche connesse alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri (ME).

### TESTO DELLA RISPOSTA

Anche sulla base degli elementi forniti dall'Autorità portuale di Messina (di seguito AP), riferisco quanto segue.

Il sito prescelto per il porto di Tremestieri fu individuato da una Commissione costituita da membri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che suggerì il sito di Tremestieri quale miglior compromesso costi-benefici rispetto a tutte le possibili soluzioni alternative esaminate prescrivendo comunque una attenta valutazione progettuale.

La complessità del sito consiste nell'essere esposto a mareggiate di scirocco e a un rilevante trasporto solido correlato direzione sud-nord. La prima circostanza è quella meno preoccupante, in quanto l'intensità e l'energia delle onde non è certamente superiore a quella che interessa buona parte dei porti italiani. Quanto al trasporto solido, invece, i valori sono certamente elevati ma in letteratura tecnica e in numerose applicazioni reali, sono state attuate con efficacia diverse soluzioni di gestione e mitigazione. Pertanto, l'esecuzione di un porto in quel sito, sebbene richieda cure e progettazioni delicate, è certamente possibile e costituisce la migliore soluzione sul piano logistico e trasportistico per risolvere il problema del transito dei mezzi pesanti dalla città di Messina.

L'opera, costruita e collaudata nel 2006 grazie ad una procedura emergenziale istituita con apposita Ordinanza di Protezione Civile, mostrò già nell'inverno 2009-2010 una discreta vulnerabilità, con i primi cedimenti alla diga di sopraflutto generati da alcune forti mareggiate di scirocco che danneggiarono e in più ri-

prese distrussero la testata della stessa. L'AP, entrata nella gestione del porto solo ad opera conclusa (2008), oltre a predisporre un progetto di riparazione del molo, commissionò uno studio specialistico a tre esperti; la causa del cedimento era da attribuirsi certamente a un difetto di progettazione e, probabilmente, anche di costruzione del molo, prevalentemente per una insufficiente stabilità geotecnica del complesso diga-terreno sottostante.

Di tali circostanze l'AP di Messina informò immediatamente la Regione Siciliana, il MIT e la locale Procura della Repubblica.

In sostanza, l'opera costruita nel 2006 si è rivelata non in grado di resistere adeguatamente alle mareggiate previste per quel sito, e ciò non per la gravosità delle stesse ma, a parere dell'AP, per l'errato dimensionamento delle opere, oltre che per un presumibile non adeguato livello di realizzazione. Tali valutazioni, hanno spinto l'AP a ricostruire la testata distrutta con soluzioni tecniche e livelli di sicurezza diversi e ben correlati alla intensità delle mareggiate massime prevedibili nel sito, ottenendo ad oggi i risultati desiderati.

Il porto, dopo il citato danno alla testata, ha iniziato a mostrare anche una discreta vulnerabilità all'insabbiamento. Come detto, il sito è caratterizzato da un trasporto solido sud-nord di importante entità media annua e ciò rappresenta sicuramente un fenomeno naturale più difficile da gestire rispetto al moto ondoso. La sabbia, durante le mareggiate di scirocco, migra lungo la costa da sud verso nord e si accumula sulla testata del molo

di sopraflutto del porto, aggirandolo e penetrandovi dentro. Non è un fenomeno raro, né tantomeno tipico di Tremestieri: interessa infatti diversi porti della Sicilia e della Calabria.

Questa circostanza costituisce una conferma ulteriore circa il non elevato livello di approfondimento del progetto, che non prevedeva presidi contro l'insabbiamento, né modalità manutentive per la gestione del fenomeno in fase di esercizio. Valutazioni che, se fossero state fatte e stabilite tecnicamente per tempo, non avrebbero certamente prodotto i malfunzionamenti che invece attualmente si registrano.

Infatti, la stagione invernale produce mediamente due-tre eventi di scirocco importanti, con onde superiori ai 2,5-3,0 metri di altezza a largo e inclinazione notevole rispetto alla direzione della spiaggia. Tutte circostanze che hanno determinato negli ultimi anni un accumulo in porto progressivo di circa 40 mila mc a stagione. Ovviamente tali accumuli hanno generato impedimenti alla navigazione ed esigenze di ripristino del passo portuale attraverso dragaggi *ad hoc*, di cui l'AP si è fatta carico anche sul piano economico per assicurare il massimo del funzionamento del porto.

Talvolta però esso è rimasto inagibile alla navigazione a causa delle difficoltà connesse al completamento delle procedure autorizzative necessaria alla esecuzione dei predetti dragaggi, posto che i lavori non comportano in genere tempi lunghi di esecuzione. Ogni volta, infatti, dopo l'avvenuto insabbiamento, occorre analizzare le sabbie in porto e chiedere all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente una autorizzazione all'escavo e allo sversamento delle sabbie in altro sito. Purtroppo, queste procedure comportano tempi lunghi e d'altra parte l'AP ha perfino chiesto, senza ottenere risposta dal competente Assessorato, di ottenere delle autorizzazioni «aperte» e spendibili immediatamente alla bisogna, previa analisi dei sedimenti, onde comprimere al minimo necessario i tempi di inoperosità dello scalo. Da qui il disagio generato alla città e richiamato nella interrogazione.

Tale disagio, nel periodo 2011-2014, è stato acuito in parte dalla compresenza in porto del cantiere di riparazione della diga di sopraflutto, i cui lavori si sono protratti oltre il prevedibile (da un anno previsto a tre effettivi) per oggettive difficoltà di esecuzione dei pali di grosso diametro e per una indubbia disorganizzazione dell'impresa, in parte giustificabile dai ridotti spazi di cantiere e dalla necessità oggettiva e comprovata di dover ricorrere all'uso di attrezzature di perforazione a ciclo lento, disorganizzazione naturalmente sanzionata mediante l'applicazione integrale delle penali previste nel contratto.

Anche in questo caso, nel 2014, la Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta che è attualmente in corso, volta a comprendere nel suo insieme tutto il percorso che va dalla originaria costruzione del porto fino ad eventuali responsabilità connesse ai ritardi nella riparazione della testata.

Al riguardo, l'AP di Messina ha già trasmesso ogni elemento, documento e ricostruzione scritta alla Procura della Repubblica sin dal luglio 2014 e costantemente interloquisce con gli Organi di Polizia Giudiziaria per una massima e leale collaborazione.

Inoltre, l'AP di Messina, per una sempre migliore gestione dei disservizi del porto, ha condotto importanti studi specialistici, con l'ausilio di una Società accreditata a livello mondiale nel settore (DHI), per meglio definire più strategie gestionali, i cui risultati finali sono stati consegnati nell'agosto scorso. Oggi il fenomeno, a differenza di quanto si potesse dire all'epoca della progettazione del porto, è ben conosciuto e delineato nei suoi contenuti e nei suoi valori. Le soluzioni gestionali esistono, si conoscono, e sono diverse in funzione dei tempi necessari per mettere in cantiere il nuovo porto in appalto da parte del Comune di Messina.

La soluzione più immediata consiste nel realizzare un *over-dredging* in prossimità della testata del molo ricostruito. In sostanza, si tratta di creare fondali superiori al necessario in modo da far si che le sabbie che periodicamente arrivano siano costrette a riempire la fossa prima di incidere negativamente, accumulandosi in porto, sui fondali operativi fino a impedire la navigazione. Tale approccio permetterebbe di limitare gli interventi di dragaggio a tutto vantaggio della operatività dello scalo, senza di contro affrontare spese elevate.

È in corso il progetto esecutivo per la realizzazione di tale opera.

Vi sono poi ulteriori soluzioni, con tempi e costi maggiori, che potranno essere adottate nel caso inauspicato in cui non fosse costruito il nuovo porto traghetti previsto a sud dell'attuale.

Riguardo il nuovo porto, la cui esecuzione si ricorda è affidata ad oggi al Comune di Messina e non alla Autorità Portuale, giova ricordare i seguenti elementi.

Dal 2007, grazie ad una nuova Ordinanza di protezione civile (3633/07) il Governo ha stabilito di completare la costruzione dell'esistente approdo integrandolo con nuove opere tali da consentire la realizzazione di un porto organico e pienamente efficace sotto tutti i punti di vista.

Per consentire una accelerazione dell'iter procedurale, è stato nominato un Commissario Delegato con poteri accelerativi e speciali. Il Commissario Delegato, nella persona del Prefetto di Messina, nel dicembre 2008 ha approvato il progetto preliminare delle opere per un importo di 120 milioni di euro.

Dal gennaio 2009, la gestione commissariale è stata affidata al Sindaco della Città di Messina, il quale ha provveduto a cercare la copertura economica per le opere. Nel 2010 il nuovo Commissario ha bandito la gara di appalto di un'opera stralcio, dell'importo di euro 80 milioni, non essendo stato possibile reperire risorse ulteriori, caratterizzata dalla esecuzione della totalità delle opere a mare. La differenza economica è stata ottenuta rinunciando all'edificio servizi, oltre ad alcuni arredi portuali di non impellente necessità.

Nell'agosto del 2010 è stata aggiudicata l'opera alla SIGENCO spa che, come da disciplinare di gara, ha proceduto a sottoporre a VIA il proprio progetto definitivo. La VIA, pur in presenza di poteri speciali, ha comportato oltre un anno di tempo di esame presso il Ministero dell'ambiente, e si è conclusa con un giudizio di compatibilità ambientale favorevole con alcune prescrizioni. La VIA, come consueto, integra le valutazioni di natura ambientale e paesaggistica di competenza dei vari organismi preposti, anche di rango locale e regionale e costituisce pertanto una valutazione collegiale e articolata che prevede, peraltro, precise fasi di partecipazione pubblica. La VIA è stata anche integrata dalla Valutazione di incidenza per effetto della presenza nelle vicinanze di talune aree protette.

Sulla aggiudicazione definitiva, sono stati presentati diversi ricorsi al TAR che l'Amministrazione ha superato agevolmente (anche in sede di Consiglio di Stato) per quanto attiene alla fase cautelare, determinandosi conseguentemente a stipulare il contratto nel marzo 2012, coerentemente ai disposti della normativa vigente.

È stato pertanto dato avvio alla progettazione esecutiva, quale prima fase di esecuzione del contratto.

Successivamente, il Governo ha deciso di interrompere tutte le procedure emergenziali a decorrere dal settembre 2012; pertanto, a progettazione esecutiva quasi completata, senza fornire inizialmente indicazioni (tramite la Protezione Civile nazionale) circa il soggetto cui dovesse essere affidata la prosecuzione dell'appalto in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante, si è generato uno stallo dell'opera.

Solo il 13 giugno 2013, mediante apposita Ordinanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attribuito al Comune di Messina il compito di proseguire l'opera in regime ordinario, senza più quindi alcun potere accelerativo delle procedure, potere che nella prima fase era invece

risultato essenziale per comprimere i notevoli tempi della burocrazia in alcuni passaggi cruciali.

Inoltre, lo stesso giorno il TAR Lazio, ribaltando quanto espresso in sede cautelare, ha disposto l'annullamento del contratto e l'aggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata. Tale circostanza ha generato un notevole danno alla amministrazione, costretta a retrocedere il procedimento alla fase ante 2011.

La nuova Amministrazione comunale, insediatasi nell'estate del 2013, ha pertanto ripreso le proprie attività invitando la nuova aggiudicataria (Nuova COEDMAR srl) ad acquisire la VIA sul proprio progetto definitivo. È stato necessario ripercorrere i passi già compiuti per il progetto della precedente aggiudicataria, con riunioni, esami, e valutazioni collegiali che il Ministero dell'ambiente ha concluso nell'ottobre del 2014 ritenendo che le differenze tra i due progetti (quello SIGENCO con quello Nuova COEDMAR) non fossero tali da richiedere l'espletamento di una nuova procedura integrale di valutazione ambientale.

Giova ricordare che anche questo percorso ha visto la prescritta partecipazione pubblica e che, nonostante la presentazione di documenti da parte di una associazione ambientalista, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di non dover modificare il proprio parere favorevole. Va detto, peraltro, che nessun ricorso avverso il provvedimento del Ministero dell'ambiente è arrivato nei termini di legge.

L'Amministrazione comunale si è, nel frattempo, organizzata per accertare la sussistenza dei necessari finanziamenti.

Allo stato attuale, grazie anche all'impegno assicurato dal Ministro Delrio, è in corso una attività amministrativa volta ad assicurare la copertura economica necessaria all'avvio dei lavori.

Il Sindaco di Messina ha più volte ribadito la assoluta necessità di dare corso immediato ai lavori per assicurare il soddisfacimento dei bisogni di sicurezza e salubrità dei cittadini messinesi, oltre che per garantire alla portualità messinese un adeguato futuro nella direzione dello sviluppo. Egli costantemente monitora gli sviluppi in raccordo con la AP, ovviamente interessata al porto per le positive implicazioni sul futuro del sistema portuale dello Stretto.

Il nuovo porto di Tremestieri sarà costituito da una nuova e più grande darsena a sud della attuale. La sua costruzione non interferirà con il porto attuale e non ne cambierà alcun elemento. Al contrario esso mitigherà i fenomeni meteomarini oggi gravanti sull'attuale porto, in quanto determinerà una naturale protezione nei confronti dello stesso.

Il completamento del porto di Tremestieri costituisce indiscutibilmente l'unica alternativa infrastrutturale per Messina, ed è necessaria sia per smaltire l'intero traffico gommato che ancora oggi attraversa in parte la città, sia per sviluppare il traffico *ro-ro* che vede nell'area dello Stretto un sito di straordinarie potenzialità oggi compresse, vista la carenza di spazi di banchina e piazzali adeguati.

L'AP di Messina, sin dal 2010, ha integrato nell'approvando nuovo PRP il completamento del porto di Tremestieri proprio per la sua elevata potenzialità trasportistica, conducendo studi tecnici ben documentati e ampiamente diffusi da cui si può evincere che con una sapiente progettazione ed esecuzione è possibile gestire le problematiche che hanno afflitto l'attuale porto sino ad oggi.

Il progetto definitivo redatto alcuni mesi fa dalla aggiudicataria dell'appalto per la costruzione del nuovo porto è stato sviluppato integrando gli studi ed approfondimenti di cui sopra con ulteriori analisi comparative particolarmente concensulla problematica dell'insabbiamento. Sono stati usati tutti i più accreditati modelli matematici costituenti oggi lo stato dell'arte, confrontandone i risultati, e partendo da una ricostruzione del clima ondoso effettuata con le ultime e più aggiornate serie storiche di dati di onda disponibili in letteratura. Le strutture, per indicazioni fornite in appalto, sono state dimensionate con coefficienti di sicurezza

superiori a quelli previsti dalla vigente normativa, così da pervenire a un livello di affidabilità strutturale massimo.

Il progetto prevede un riuso delle sabbie dragate ad alto valore ambientale, essendo le stesse destinate a ricostruire le spiagge immediatamente a nord del porto, attualmente erose dalla incauta progettazione dello scalo esistente. Tale risorsa costituisce ad oggi l'unica reale speranza di risoluzione dei problemi per le persone che abitano nelle aree soggette ad erosione, che di inverno subiscono sulla loro pelle i danni derivanti dalle mareggiate.

Concludo riassumendo che:

la scelta del sito risulta essere stata fatta dopo una attenta analisi condotta da specialisti del settore che, nel confrontare più soluzioni possibili, hanno ritenuto meritevole di preferenza quella di Tremestieri pur non mancando di sottolineare l'esigenza dei necessari approfondimenti tecnici da demandare alla fase della progettazione:

il progetto di completamento del porto è stato affidato dapprima ad un apposito Commissario Delegato di nomina ministeriale, e successivamente (da giugno 2013) al Comune di Messina, pertanto giova chiarire che esso è presente nel Piano Operativo Triennale della Autorità Portuale unicamente in quanto è previsto che una quota di finanziamento dell'opera,

pari ad euro 15.000.000,00 sia in capo a fondi dell'Ente, tuttora disponibili;

inoltre, si precisa che l'intervento di riparazione della testata operato dalla AP è uno solo, realizzato solo al termine del processo che, in più riprese, ha visto la demolizione della testata della diga ad opera dei marosi; i necessari interventi si sono conclusi in un anno. Nonostante i vari problemi l'AP riferisce che l'opera è completata ormai da oltre un anno e svolge il suo lavoro in maniera adeguata in funzione della protezione dello specchio acqueo e delle strutture interne del porto dagli effetti delle violente mareggiate. Il fenomeno dell'insabbiamento è infatti dovuto al trasporto solido, nonché alla forma del porto nel suo insieme:

è certamente un dato inopinabile che il porto abbia finora mostrato una debolezza non accettabile, ma i periodi in cui è rimasto operativo sono certamente prevalenti rispetto a quelli in cui è fermo o solo parzialmente funzionante. In ogni caso, l'AP sta ponendo in campo ogni sforzo possibile per pervenire quanto prima ad una adeguata mitigazione degli effetti delle mareggiate sul porto.

Il Ministero, fermi restanti gli esiti delle indagini della magistratura, si adopererà al fine di attivare ogni utile ed opportuno strumento di valutazione connesso alle criticità rilevate.

5-05852 Fabbri: Disagi per i comuni a ridosso del tratto appenninico dell'A1, Bologna-Firenze, nel caso di messa in atto del cosiddetto « Protocollo Neve » da parte di Autostrade per l'Italia.

### TESTO DELLA RISPOSTA

L'Autostrada A1 Milano-Napoli è in concessione alla società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A., secondo quanto stabilito dal vigente atto convenzionale del 2007. Tale atto prevede espressamente la gestione tecnica dell'infrastruttura concessa, nonché il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e riparazione tempestiva delle stesse.

Inoltre, il Codice della strada prevede, all'articolo 14, che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice stesso sono esercitati dal concessionario, salvo diversamente stabilito.

Tra tali poteri e compiti vi è la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.

Il Concedente provvede invece a vigilare sull'esatto adempimento del Concessionario agli obblighi convenzionali e di legge effettuando controlli, con potere di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili a tale scopo. Inoltre, emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario. Può, infine, irrogare sanzioni in caso di inadempimenti, fino a procedere alla revoca della concessione.

In ordine alla gestione della viabilità invernale, il Concedente emana annualmente, nel caso specifico in data 26 settembre 2014, una circolare a tutte le Società concessionarie contenente le indicazioni minime da tenere in considera-

zione al fine di una corretta gestione dell'infrastruttura durante tutto il periodo invernale e ai connessi eventi meteorologici avversi. Tale circolare prevede in particolare la predisposizione, da parte delle concessionarie autostradali, di appositi piani di gestione delle emergenze invernali che prevedano essenzialmente:

raccolta tempestiva delle informazioni meteorologiche e loro adeguata elaborazione, per l'individuazione dei relativi impatti sulla circolazione (ad es. nebbia, neve, ghiaccio);

misure tecniche, organizzative e gestionali idonee a prevenire e/o contrastare tempestivamente le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse;

adeguatezza ed efficienza delle strutture operative e delle attrezzature (ivi compresi strumenti di localizzazione in tempo reale dei mezzi concretamente impiegati, con sistemi GPS o sistemi alternativi probanti sia dei percorsi che degli orari di percorrenza) da impiegare per la gestione del traffico invernale e, in particolare, negli scenari maggiormente critici;

misure tecniche, organizzative e gestionali idonee ad assicurare concretamente la mobilità del traffico in piena sicurezza, anche durante eventi atmosferici avversi ed in condizioni di criticità, unitamente alla registrazione di ogni singola azione intrapresa;

tempestività, completezza e adeguata gestione delle informazioni all'utenza;

tempestivo soccorso a mezzi e/o utenti in difficoltà.

La circolare richiama altresì l'esatto adempimento al contenuto del cosiddetto Piano neve, emanato anch'esso annualmente da Viabilità Italia, organismo di coordinamento in capo al Ministero dell'interno - Polizia Stradale, di cui fanno parte i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento degli affari interni e territoriali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, dell'Arma dei Carabinieri, di ANAS S.p.A., delle Ferrovie dello Stato, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

In ottemperanza a tali disposizioni e in base alla propria autonomia gestionale, il concessionario Autostrade per l'Italia ha redatto il proprio Piano per le operazioni invernali, trasmettendone copia alla competente struttura di vigilanza del MIT.

Tale Piano ha recepito anche la codificazione delle soglie relative all'emergenza neve, che prevede l'attivazione di cinque diversi codici (ZERO, VERDE, GIALLO, ROSSO, NERO) e l'adozione di precise contromisure per ciascuno di essi.

Lo stato di criticità è attivato dal gestore mediante il proprio personale e con l'ausilio dei propri mezzi tecnologici (rilevatori, sensori, telecamere, ecc.) oltre alle informazioni acquisite da organi istituzionali preposti. La decretazione del codice d'emergenza è adottata dallo stesso gestore e ne comporta l'immediata comunicazione ai COV (Comitato Operativo Viabilità) presenti presso le Prefetture interessate, al fine di un coordinamento territoriale, per l'adozione di misure proprie da parte del gestore e l'attivazione di alcune azioni specifiche, come il fermo dei mezzi pesanti in punti prestabiliti, per evitare che questi giungano nelle zone interessate da neve/ghiaccio. Tale fermo dei mezzi pesanti può essere adottato sia nella fase di codice GIALLO che ROSSO.

A seguito di quanto accaduto nelle giornate del 5 e 6 febbraio scorso lungo l'autostrada A1 da Milano a Firenze e la A14 da Bologna a Cesena, laddove le intense nevicate hanno comportato l'adozione da parte di Autostrade per l'Italia di misure di regolazione di traffico con fermo in carreggiata di mezzi pesanti in fase di codice GIALLO e ROSSO con l'ausilio della Polizia Stradale, la struttura di vigilanza del MIT ha avviato un procedimento ispettivo secondo quanto previsto dall'atto convenzionale e ha convocato la Concessionaria già il giorno 6 febbraio al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione degli accadimenti.

La stessa struttura ha quindi proceduto a contestare il blocco della circolazione lungo i tronchi interessati dall'evento nevoso e la società ha addotto le proprie controdeduzioni agli addebiti mossi contestandone il contenuto.

Ad oggi è in fase di definizione la procedura di contestazione, con la prevista applicazione alla concessionaria di una sanzione e di una penale.

5-06477 De Lorenzis: Iniziative per garantire e rendere omogeneo a livello nazionale il servizio di trasporto di biciclette sui treni.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti, si fa presente che il trasporto delle biciclette in treno è disciplinato, come è noto, dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale stabilisce, tra l'altro, che le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.

L'articolo 6 del decreto legislativo 70/2014, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, prevede le sanzioni in caso di violazione della predetta norma europea.

Attualmente, come riferisce Ferrovie dello Stato Italiane (FS), il servizio ferroviario, sia esso a mercato (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), universale di media-lunga percorrenza o regionale, consente il trasporto di velocipedi a due ruote conformemente al Regolamento europeo e alle relative Condizioni generali di trasporto emanate da Trenitalia.

In particolare, i clienti Trenitalia hanno la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta su tutti i treni, qualora la stessa risulti di dimensioni non superiori a cm 80x110x40, sia smontata e contenuta in una sacca, ovvero si tratti di una bici pieghevole di ultima generazione opportunamente chiusa.

Con riferimento ai treni del trasporto regionale, è anche possibile trasportare, sui convogli riportanti l'apposito pittogramma bici (indicato anche in orario), velocipedi a due ruote, anche con pedalata assistita, di lunghezza non superiore a 2 metri, in ragione di una bicicletta massimo per viaggiatore.

In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo, il Personale di bordo può, comunque, non consentire il trasporto di biciclette qualora risulti pregiudizievole al servizio ferroviario.

A differenza di quanto avviene per le biciclette pieghevoli, il cui trasporto è in ogni caso gratuito, le singole Regioni hanno competenza esclusiva in materia di tariffe e di eventuali abbonamenti per il trasporto sui treni regionali dei velocipedi a due ruote.

92 94

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

### SOMMARIO

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168
Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi (Seguito
dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)

### SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e alle politiche sociali Massimo Cassano.

### La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che il Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame ha elaborato un testo unificato delle proposte in esame, che la relatrice propone di adottare come testo base, al fine di proseguire l'esame in sede referente.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice, illustrando brevemente il testo elaborato dal Comitato ristretto, osserva che esso è il risultato del lavoro di selezione delle opzioni recate dalle singole proposte di legge e di individuazione delle soluzioni migliori sugli aspetti cardine della materia. Si riferisce, in primo luogo, alla necessità di garantire un trattamento dignitoso per coloro che sono sprovvisti di redditi o titolari di redditi particolarmente esigui. In questo caso, la soluzione migliore è apparsa quella di individuare nella soglia corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS l'importo in corrispondenza del quale la percentuale di reversibilità è aumentata al 100 per cento.

Con riferimento alla necessità di migliorare le condizioni di cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi percepiti dal beneficiario, il testo elaborato dal Comitato ristretto propone una modifica della tabella F, allegata all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Inoltre, il testo propone soluzioni ulteriori problemi all'origine di sperequazioni nell'attuazione della normativa vigente. Si riferisce, in particolare, al trattamento fiscale della quota di pensione di reversi-

bilità spettante ai figli minori, nonché alle modalità di definizione del reddito da lavoro e al caso di figli superstiti iscritti a corsi di laurea. Per tali ultime due fattispecie, il testo del Comitato ristretto ha preferito seguire la strada dell'interpretazione autentica delle norme di legge, per affrontare questioni da tempo sottoposte all'attenzione delle competenti strutture amministrative al fine dell'individuazione di una soluzione in via amministrativa. Infine, con riferimento alle modalità di individuazione dei redditi del beneficiario, ai fini dell'applicazione delle percentuali di abbattimento del trattamento pensionistico del dante causa, rileva che il Comitato ristretto ha assunto come riferimento l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159. Invita, tuttavia, a considerare la possibilità di sopprimere l'articolo comma 1, lettera b), del testo unificato, che potrebbe rendere estremamente difficoltosa la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente la necessità di approfondire la portata del provvedimento e acquisire i dati necessari al fine di elaborare una relazione tecnica che ne quantifichi gli effetti finanziari.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia la presentazione di proposte emendative al testo del Comitato ristretto, con particolare riferimento alla necessità di assicurare una sorta di rendita vitalizia agli eredi di assicurato deceduto prima di avere maturato l'anzianità minima richiesta per dare luogo al trattamento di reversibilità. Preannuncia anche la presentazione di una proposta di modifica della Tabella F.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che il riferimento all'indicatore della situazione economica rende difficilmente valutabili gli effetti finanziari del provvedimento.

Irene TINAGLI (PD) auspica che sia mantenuto nel testo il riferimento all'indicatore della situazione economica perché, a suo avviso, tale previsione garantirebbe la realizzazione di risparmi che potrebbero, in parte, compensare, gli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, rendendone più agevole l'approvazione. A tale fine, auspica che la relazione tecnica preannunciata dal Governo quantifichi separatamente i risparmi recati dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica e gli oneri recati dal resto del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 168, C. 228, C. 1066, C. 2330 e C. 3024, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).

Cesare DAMIANO, presidente, considerata l'esigenza di acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento e di poterne valutare conseguentemente la copertura finanziaria, secondo quanto convenuto nella riunione del 12 novembre 2015 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità (C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi).

# TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

# Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

#### ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335).

- 1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l'aliquota percentuale della pensione è elevata fino al 100 per cento, fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1º gennaio dell'anno di riferimento, qualora i beneficiari risultino sprovvisti di redditi, con l'esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, ad eccezione della case di categoria catastale A1, A8 e A9, o dall'utilizzo da parte dei medesimi soggetti dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto. ovvero titolari di redditi che, sommati alla pensione, non siano superiori a detto importo ».
- b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della determinazione dei redditi dei beneficiari di cui all'allegata tabella F si considera l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159 ».

2. La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Tabella F di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

### ART. 2.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici a favore dei superstiti di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

### ART. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 e dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle

prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale

sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.

# ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 2)

Tabella F – Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario.

Reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Percentuale di cumulabilità pari all'80 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

# SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	96
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	101
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	97
ALLEGATO 2 (Proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti)	102
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	108
ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	99
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)	110
ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativa presentata da deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)	111
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin	100

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

# La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza

# delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia come la disposizione di cui al comma

2 dell'articolo 1 del testo in esame non contenga un riferimento esplicito – come invece, a suo avviso, sarebbe necessario – al fatto che il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applichi alle autovetture adibite ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai sensi del comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Chiede, quindi, al relatore di tenerne conto nella proposta di parere che si appresta a presentare.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, chiede alla presidenza di disporre una breve sospensione della seduta, al fine di formulare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni svolte dalla deputata Miotto.

# La seduta sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, con una condizione, volta a recepire i rilievi formulati dalla deputata Miotto (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

# La seduta termina alle 14.10.

### SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

### La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che lunedì 16 novembre, alle ore 13, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 8.50 e 8.010 del relatore.

Al riguardo, fa presente che sono stati presentati 13 subemendamenti all'emendamento 8.50 e 8 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore (vedi allegato 2). Avverte che i subemendamenti Colletti 0.8.010.2 e 0.8.010.3 sono da considerare inammissibili in quanto interamente sostitutivi dell'articolo aggiuntivo del relatore, oltre a recare la soppressione di un comma di un articolo del testo già approvato.

Da, pertanto, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti relativi all'emendamento 8.50 del relatore.

Federico GELLI (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori di tutti i subemendamenti riferiti al proprio emendamento 8.50, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 8.50, rilevando che ai commi 1 e 2 si effettua un coordinamento con norme già vigenti nel nostro ordinamento in materia di obbligo di assicurazione delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria e con disposizioni contenute nel provvedimento, in particolare con l'articolo 7, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 specifica, poi, che l'obbligo di assicurazione vale anche per coloro che operano presso aziende, strutture o enti sanitari, al fine di garantire l'efficacia dell'azione di rivalsa, già disciplinata dall'articolo 7-ter del provvedimento.

Evidenzia, quindi, che il comma 4 prevede un obbligo di trasparenza a carico delle strutture sanitarie circa la copertura assicurativa, venendo così incontro alle istanze rappresentate attraverso diversi emendamenti. Sottolinea, inoltre, che il comma 5 si riferisce ai compiti di vigilanza e di controllo che l'IVASS è tenuto a svolgere nei confronti delle compagnie assicuratrici che intendono stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, demandando la previsione delle specifiche modalità a un decreto di competenza del ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il ministro della salute, precisando di avere tenuto conto, anche in questo caso, del contenuto di varie proposte emendative presentate sul punto.

Osserva, altresì, che, rispetto al testo base, l'emendamento 8.50 non reca un comma relativo alla possibilità di istituire in via transitoria forme di autoassicurazione a livello regionale in quanto l'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2015, richiamato dal comma 1 della predetta proposta emendativa, prevede già la possibilità di fare ricorso – a regime e non in via transitoria – ad « altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera », con ciò riferendosi anche alla cosiddetta autoassicurazione.

Precisa infine di non avere ritenuto utile inserire nel testo del provvedimento richiami a tabelle per la quantificazione dell'indennizzo, ricordando che il tema è oggetto, tra l'altro, di disposizioni inserite nel disegno di legge sulla concorrenza.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Raffaele CALABRÒ (AP), intervenendo sul complesso dei subemendamenti da lui presentati, sottolinea la necessità che la Commissione affronti, a prescindere dal momento specifico nell'ambito dell'*iter* del provvedimento, alcuni aspetti problematici, in qualche modo connessi con la

formulazione dell'articolo 7, nel testo risultante dagli emendamenti approvati. A suo avviso occorre garantire, in particolare, la copertura assicurativa anche nel caso in cui il professionista sanitario operi in un settore che non rientra pienamente nella specializzazione in ordine per la quale è stato assunto ovvero che svolga le sue funzioni presso strutture esterne a quelle del Servizio sanitario nazionale, in regime di convenzione o di autorizzazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) intervenendo sul complesso dei subemendamenti all'emendamento 8.50 del relatore presentati dal suo gruppo, reputa opportuno che siano apportati alcuni ulteriori miglioramenti a tale proposta emendativa, pur esprimendo apprezzamento per alcuni passi avanti compiuti. Occorre, suo avviso, in primo luogo specificare quale sia la sanzione per l'operatore sanitario sprovvisto di copertura assicurativa. Ritiene, inoltre, che sia opportuno integrare le disposizioni relative alla trasparenza, in modo da garantire ai pazienti danneggiati la piena conoscibilità dei dati relativi alle polizze assicurative vigenti al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria, anche in un momento successivo.

Invita, inoltre, il relatore ad abbandonare l'idea di utilizzare le tabelle introdotte nel disegno di legge sulla concorrenza, attualmente all'esame del Senato, evidenziando la netta differenza tra i danni cagionati dai sinistri stradali e quelli determinatisi in ambito sanitario. Ricorda, altresì, che presso la Commissione giustizia è in fase avanzata di esame una proposta di legge, di cui è primo firmatario, che mira all'introduzione di tabelle valide per tutte le tipologie di danno.

Federico GELLI (PD), relatore, reputa fondata la problematica richiamata dal deputato Calabrò che potrà trovare una soluzione, tramite i necessari approfondimenti, in una fase successiva dell'esame del provvedimento.

In relazione alle considerazioni svolte dal deputato Bonafede, sottolinea che il testo in discussione offre sicuramente maggiori opportunità ai pazienti che hanno subito un danno ed amplia notevolmente la trasparenza rispetto alle polizze assicurative stipulate. Ribadisce di aver preferito seguire la via del non inserimento nel provvedimento in esame delle tabelle relative all'entità del risarcimento sulla base della convinzione che tale tema debba trovare soluzione in altra sede, eventualmente anche nel provvedimento all'esame della Commissione giustizia, citato dal deputato Bonafede.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Vita 0.8.50.12 e Grillo 0.8.50.7.

FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.8.50.13.

La Commissione respinge il subemendamento Fucci 0.8.50.13.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Calabrò 0.8.50.2, 0.8.50.1 e 0.8.50.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.8.50.10, 0.8.50.11 e 0.8.50.9.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Nicchi 0.8.50.6, 0.8.50.4 e 0.8.50.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Grillo 0.8.50.8 ed approva l'emendamento 8.50 del relatore (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 8.50 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo che, pertanto, non saranno posti in votazione.

Avverte, quindi, che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 10 del provvedimento in esame (vedi allegato 4), fissando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di mercoledì 18 novembre.

In ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e tenuto conto della necessità di garantire il tempo necessario allo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, precisando che l'esame riprenderà dall'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, al quale sono stati presentati subemendamenti.

### La seduta termina alle 14.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

### La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, presidente, comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 20 ottobre, mentre non sono ancora pervenuti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Avverte che la relatrice, onorevole Amato, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 5) e che una proposta alternativa di parere è stata presentata da deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle (vedi allegato 6).

Maria AMATO (PD), relatrice, illustra la proposta di parere da lei predisposta, favorevole con una condizione e un'osservazione, che a suo avviso recepiscono sostanzialmente le criticità espresse dai colleghi del MoVimento 5 Stelle con riferimento al provvedimento in oggetto.

Vega COLONNESE (M5S), pur apprezzando il fatto che la relatrice abbia inserito nella proposta di parere una condizione volta ad assicurare che la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, sia affidata a un soggetto pubblico istituzionalmente competente in materia di lotta alla con-

traffazione, fa tuttavia presente che la proposta alternativa di parere presentata da deputati del suo gruppo reca ulteriori condizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

### COMITATO RISTRETTO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione.

esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

rilevato che le competenze della XII Commissione riguardano la non applicazione della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame alle autovetture destinate ai servizi operativi di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1;

evidenziato che il suddetto comma 2 dell'articolo 1 non contiene un riferimento esplicito, come invece si riterrebbe necessario, alle autovetture adibite ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai sensi del comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013),

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in oggetto, laddove si riferisce alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela della salute, nel senso di prevedere che il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applichi alle autovetture adibite ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

# PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 8. 50 del Relatore.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono essere provvisti di copertura assicurativa aggiungere le seguenti: , pena l'impossibilità di svolgere la propria attività..

**0. 8. 50. 12.** Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Colletti.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono essere provvisti di copertura assicurativa aggiungere le seguenti: , pena la cancellazione per un anno dall'albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,.

**0. 8. 50. 7.** Grillo, Colletti, Di vita, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per danni cagionati a terzi per carenze strutturali, organizzative, di presidi di organico imputabili alla gestione dell'ente.

**0. 8. 50. 13.** Fucci, Ciracì.

All'emendamento 8.50 del relatore, lità civile verso terzi e per la responsacomma 1, primo periodo, aggiungere, in bilità civile verso prestatori d'opera per

fine, le parole: o presso strutture con esse convenzionate o da esse autorizzate per l'attività dei propri dipendenti.

**0. 8. 50. 2.** Calabrò.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria aggiungere le seguenti: così come disciplinate dallo specifico regolamento in vigore presso la singola azienda del Servizio sanitario nazionale.

**0. 8. 50. 1.** Calabrò.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria aggiungere le seguenti: , anche in regime di intramuraria allargata e per tutte le prestazioni preventivamente autorizzate dall'azienda.

**0. 8. 50. 3.** Calabrò.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La struttura convenzionata o accreditata al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 non provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per

danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la medesima struttura decade automaticamente dalla convenzione o accreditamento al Servizio sanitario nazionale.

**0. 8. 50. 10.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colletti.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora una struttura di cui al comma 1 non fosse provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la medesima struttura, al direttore generale o alla figura dirigenziale responsabile è soggetto al trattenimento da parte della struttura di un importo pari al 10 per cento della retribuzione annuale.

**0. 8. 50. 11.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colletti.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di rendere noto e informare i pazienti e i loro familiari, per esteso i contratti, le clausole assicurative o di autoassicurazione che determinano la copertura assicurativa di cui al medesimo comma 1.

**0. 8. 50. 9.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colletti.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata espe-

rienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.

4-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per la determinazione di congrui limiti dei massimali, anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.

0. 8. 50. 6. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni possono, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituire forme di auto-assicurazione delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio regionale, salva la garanzia assicurativa di tutela contro i grandi rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie. Con successivo decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle forme di auto-assicurazione previste dal presente comma e sono disciplinate le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

0. 8. 50. 4. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia.

0. 8. 50. 5. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 8.50 del relatore, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma individua, altresì, i criteri per la determinazione di congrui limiti dei massimali, anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture. I massimali potranno essere soggetti a modifiche ai limiti dei massimali di norma annuali attraverso apposito decreto previo parere della competenti Commissioni parlamentari.

**0. 8. 50. 8.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colletti.

### ART. 8

Sostituirlo con il seguente:

Art.  $8 - (Obbligo \ di \ assicurazione). - 1.$ Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,

- n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
- 3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7-ter
  della presente legge, ciascun esercente la
  professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o
  nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla
  stipula, con oneri a proprio carico, di una
  adeguata polizza di assicurazione.
- 4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
- 5. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

# 8. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8. 010 del Relatore.

Sostituire l'articolo aggiuntivo del relatore con il seguente:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato). – 1. Colui che ha subito danni derivanti da responsabilità medicosanitaria, per i quali vige l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta, nelle

forme e nei limiti dell'articolo 7-bis della presente legge, per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

- 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, l'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- 3. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
- 4. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.
- 5. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.
- 6. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da responsabilità civile medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7-bis della presente legge.

**0. 8. 010. 2.** Colletti.

Sostituire l'articolo aggiuntivo 8. 010 del relatore con il seguente:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato). – 1. Colui che ha subito danni derivanti da responsabilità medicosanitaria, per i quali vige l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta, nelle forme e nei limiti dell'articolo 7-bis della presente legge, per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

- 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- 3. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
- 4. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.
- 5. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7-bis della presente legge.

**0. 8. 010. 3.** Colletti.

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 1, dopo le parole: impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: , degli operatori sanitari e.

### **0. 8. 010. 9.** Sisto.

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 2 con il seguente:
- 2. L'impresa di assicurazione può opporre al danneggiato tutte le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo.
- b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro:
- c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione e le associazioni dei medici e dei pazienti, con cui sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

# **0. 8. 010. 8.** Fucci, Ciracì.

All'articolo aggiuntivo 8. 010 del relatore, sopprimere il comma 4.

# **0. 8. 010. 1.** Colletti.

All'articolo aggiuntivo 8. 010 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento del danno non subisce alcuna

limitazione del caso in cui l'azione venga proposta contro la struttura sanitaria successivamente alla prescrizione al diritto di azione nei confronti dell'operatore sanitario. In tal caso l'esercizio delle domande per il riconoscimento della responsabilità civile dell'operatore sanitario sono presentate contro la struttura sanitaria che è responsabile in solido dell'operatore sanitario entro il termine di prescrizione dell'azione nei confronti della struttura.

# 0. 8. 010. 5. Nicchi, Fratoianni.

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medicosanitaria, l'assicuratore del professionista o dell'ente può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

# **0. 8. 010. 6.** Fucci, Ciracì.

All'emendamento 8.50 del relatore, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

- 6. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.
- 7. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.
- 8. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da responsabilità civile medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il

danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

**0. 8. 010. 4.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato) – 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture

di cui al comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.

- 2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
- 3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- 4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
- 5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
- **8. 010.** Il Relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

### **EMENDAMENTI APPROVATI**

### ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art.  $8 - (Obbligo \ di \ assicurazione) - 1$ . Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile prestatori verso d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del 8. 50. Il Relatore.

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

- 3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7-ter della presente legge, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.
- 4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
- 5. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

**ALLEGATO 4** 

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

# EMENDAMENTO DEL RELATORE

#### ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria). – 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 devono es- | 10. 50. Il Relatore.

sere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

## PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212);

condiviso l'intento dissuasivo delle misure introdotte per limitare il consumo del tabacco e di conseguenza le patologie fumo correlate e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare attenzione ai minori;

sottolineata la preoccupazione per i rischi potenziali derivanti dall'autoapprovigionamento dal *web* delle componenti da fumo per i contenitori di liquido ricaricabili;

auspicata la più ampia compatibilità del decreto legislativo in esame con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, la cui conclusione a nome del-

l'Unione europea è oggetto della proposta di decisione del Consiglio COM(2015) 194 final del 4 maggio 2015, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidato a soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione, utilizzando a tal fine il contrassegno di legittimazione in abbinamento col codice tracciature;

e con la seguente osservazione:

prevedere precauzionalmente che sui prodotti del tabacco di nuova generazione, ancorché senza combustione, non sia autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di minore rischio e che il loro utilizzo sia limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo, fino all'esito delle valutazioni del Ministero della salute previste dall'articolo 20.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

# PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DA DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in questione ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE, assicurando però un livello elevato di protezione della salute pubblica, in particolare dei giovani, tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, dell'entrata sul mercato di nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche, e dell'approccio normativo diversificato degli Stati membri dell'UE alla Convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco (FCTC). Tale convenzione, in vigore dal 2005 con valore vincolante per l'Unione europea ed i suoi Stati membri, è stata inoltre firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008;

gli Stati membri devono recepire la direttiva 2014/40/UE entro il 20 maggio 2016 ma prevede una fase transitoria e possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

in fase di recepimento sono state introdotte disposizioni non presenti nella direttiva 2014/40/UE tra cui il procedi-

mento di autorizzazione dei laboratori di analisi per le misurazioni relative al livello di emissione in catrame, nicotina e monossido di carbonio; introduzione su tutti i prodotti del tabacco da fumo (e non solo quelli previsti dalla direttiva) di messaggi informativi e le « avvertenze combinate » relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo; divieto di vendita on line trasfrontaliera di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche al fine di controllare con assoluta certezza l'età dell'acquirente; introduzione di una serie di divieti e obblighi (non previsti dalla direttiva) aventi la finalità di tutelare la salute dei minori; previsione di inasprimento delle sanzioni per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori. La direttiva n. 40/2014 lascia spazio alla discrezionalità degli Stati membri su diverse questioni, pertanto le prescrizioni appena ricordate non minano la corrispondenza dello schema di decreto legislativo con la direttiva in recepimento. Il provvedimento appare quindi nel complesso conforme alla direttiva;

sul recepimento della direttiva 2014/40/UE incombe nel nostro Paese un pesante conflitto con il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attuativo della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003 (FCTC). Infatti nel Protocollo, attuativo della con-

venzione di cui l'Italia e l'Europa sono parte attiva avendola ratificata, all'articolo 8 commi 12 e 13, si raccomanda che il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame, deve garantire una piena indipendenza dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità, posti a tutela della riscossione delle accise per miliardi di euro all'anno, non abbiano contatti non necessari con tali produttori;

l'attuale testo dello schema di decreto legislativo, invece, non prevede all'articolo 16 sulla tracciabilità un sistema indipendente dai produttori, ma anzi lascia la possibilità che siano gli stessi « controllati » a scegliere da chi essere controllati;

affinché il Protocollo entri in vigore a livello mondiale è necessario che ottenga 40 firme. Tuttavia i Paesi che lo hanno ratificato, all'interno dei quali può essere messo immediatamente in opera, non possono adottare norme ad esso contraddittorie anche prima dell'entrata in vigore a livello mondiale. Seppur ancora l'Italia non ha ratificato il Protocollo, l'Italia e la Commissione Europea, sono ratificatrici della convenzione quadro per il Controllo del Tabacco (FCTC) adottata dall'Assemblea della Organizzazione Mondiale della Sanità il 21 maggio 2003, di cui il protocollo è attuativo. La Commissione europea ha messo sul tavolo del Consiglio, il 4 maggio 2015 la richiesta di firmare quanto prima detto Protocollo attuativo. Altresì la Commissione europea delibererà a breve i risultati (atti delegati) di uno studio che ha condotto consultando i migliori fornitori di servizi di tracciabilità, e nel rapporto intermedio, che ha già reso pubblico, classifica la soluzione dei produttori come la peggiore sia dal punto di vista dell'affidabilità che - soprattutto - per l'evidente conflitto di interessi essendo gestita da chi deve invece essere controllato;

nel corso dell'esame in Aula alla Camera della legge di delegazione europea 2014 è stato accolto un ordine del giorno, del deputato Fedriga, contenente l'impegno per il Governo di valutare, compatibilmente con il termine di delega, l'opportunità di attendere, prima di procedere al recepimento della direttiva sul tabacco e salvo comunque il rispetto del termine ultimo di trasposizione della direttiva medesima, l'imminente ratifica del Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo da parte del Consiglio dell'Unione;

la direttiva 2014/40/UE, che presenta alcuni aspetti in contrasto con il Protocollo, è una norma giuridica di rango inferiore al Protocollo;

sulla presentazione del prodotto l'articolo 14 prescrive che l'etichettatura delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno non comportano alcun elemento o caratteristica che promuova il prodotto, ne incoraggi il consumo, lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri, salvo quanto disposto dall'articolo 20 sulla notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico, suggerisca vantaggi economici con l'inclusione di materiale stampato con buoni o promozioni. Per prodotto del tabacco di nuova generazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del provvedimento, si intende un prodotto del tabacco diverso da sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per uso orale ed immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014. I fabbricanti o gli importatori forniscono anche gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza. È stabilito, tuttavia, che ne possano fornire evidenza pubblica solo successivamente alle valutazioni del Ministero della salute, restando tuttavia sempre consentite le attività di divulgazione per finalità scientifiche e di ricerca e riservandosi il Ministero della salute si di considerare gli studi e le ricerche effettuati al fine di valutare il rischio di nocività dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto a quelli da combustione, nonché le relative modalità di etichettatura;

l'articolo 20 stabilisce le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, previste all'articolo 19 della direttiva n. 40/2014, che deve essere effettuata dai fabbricanti e dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze elettronicamente, e sei mesi prima della prevista immissione sul mercato, corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni. Tuttavia uno studio pubblicato su Chest 2012 evidenziò rispetto agli effetti acuti sull'apparato respiratorio dei prodotti del tabacco di nuova generazione che « gli eventi avversi fisiologici dopo un uso a breve termine sono simili a quelli del fumo di tabacco». Infatti, la persistenza di un certo assorbimento di nicotina nelle formulazioni che la contengono, sia pure a diverse concentrazioni, esercita i suoi noti effetti sull'organismo, soprattutto sull'apparato cardiovascolare e respiratorio;

nessuno studio indipendente e specifico è stato ancora divulgato su iQos, dispositivi commercializzati da Philip Morris, quindi risulta difficile saperne più di quanto i fabbricanti hanno fino ad ora diffuso.

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16 dello schema di decreto, il Governo modifichi le disposizioni di recepimento in considerazione della elevata rilevanza del tema della tracciabilità dei prodotti del tabacco: per l'assegnazione del servizio di tracciabilità sia individuato un ente pubblico dotato di autonomia, con nessun legame con i produttori del Tabacco e quindi libero da conflitti di interesse, come previsto dal

Protocollo attuativo della Convenzione FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) che meglio garantirebbe l'interesse che il Governo deve avere a massimizzare il livello di protezione della salute dei consumatori;

garantisca il Governo la piena compatibilità delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame in tema di tracciabilità dei prodotti del tabacco con le modalità del Protocollo attuativo della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, firmato dalla Commissione europea e sul quale la stessa, lo scorso 4 maggio 2015, ha inviato alla Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea del Protocollo citato;

sia soppressa all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), l'espressione « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 »;

sia soppresso il comma 4 dell'articolo 20, al fine di evitare in ogni caso la pubblicizzazione mendace di tali nuovi prodotti del tabacco come meno nocive, in quanto lo Stato, in qualità di garante della salute dei cittadini, non deve in nessuna maniera promuovere o incentivare l'uso di prodotti che comportano assorbimento di nicotina e perciò nocivi alla salute;

e con le seguenti osservazioni:

provveda il Governo ad estendere i divieti contenuti all'articolo 21 del provvedimento in esame anche ai prodotti del tabacco di nuova generazione di cui all'articolo 20, facendo particolare attenzione all'osservanza di quanto disposto al comma 10 dell'articolo 21, concernente il divieto diretto e indiretto di qualsiasi forma di promozione delle sigarette elettroniche;

si attivi il Governo a livello di Consiglio europeo per la calendarizzazione e immediata approvazione del Protocollo attuativo della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, come da proposto dalla Commissione europea dal 4 maggio 2015;

proceda il Governo in tempi rapidi alla ratifica da parte dell'Italia del Protocollo attuativo della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, tenuto conto che il citato Protocollo è stato già ratificato da Paesi aderenti all'Unione europea quali la Francia e la Spagna.

Colonnese, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	115
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	115
RISOLUZIONI:	
7-00837 Zanin: Sulle misure di pianificazione agricola da intraprendere con riferimento ai	116

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

# La seduta comincia alle 14.35.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, presidente, comunica che l'on. Michele ANZALDI, del gruppo Partito democratico (PD), cessa di far parte della Commissione. Saluta il collega e gli augura buon lavoro nella nuova Commissione di appartenenza.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 1º luglio è iniziata la discussione sulle linee generali, proseguita nelle sedute del 9 e 15 luglio e che nelle settimane successive la Commissione ha proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni del settore ittico, delle organizzazioni del settore della carne, delle organizzazioni del settore del riso, delle organizzazioni del settore del biologico, delle organizzazioni del settore del biologico, delle organizzazioni del settore del pomodoro e esperti del settore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, non risultando alla stato altre

richieste di audizione ritiene che la Commissione possa procedere utilmente nell'iter di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore seguendo un percorso di concertazione, anche con riferimento all'altro ramo del Parlamento, poi chiamato alla definitiva approvazione del testo, se modificato dalla Camera.

Ricorda infatti che alcune materie contenute nel testo sono state oggetto di interventi normativi nel frattempo e quindi occorrerà procedere ad una fase di riduzione ma anche di accrescimento del testo, in alcune parti.

Propone quindi che prima di procedere i gruppi concordino un *modus operandi*, ascoltando *in primis* il Governo sull'argomento.

Luca SANI, *presidente*, nell'invitare quindi i gruppi a compiere una valutazione sulla proposta del relatore e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.40.

## **RISOLUZIONI**

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

## La seduta comincia alle 14.40

7-00837 Zanin: Sulle misure di pianificazione agricola da intraprendere con riferimento ai cambiamenti climatici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), relatore, nell'illustrare la sua risoluzione, osserva come non sfugga a nessuno come il tema proposto sia strutturale per l'agricoltura italiana, al pari di quello che domani la Commissione sarà chiamata a votare in sede legislativa per riavviare una coltura e una filiera tradizionale per l'Italia, come la canapa. Si tratta di una coltura con fabbisogno idrico nettamente diverso da quella del mais e ritiene che vada ricordata anche in questa sede per dare atto degli sforzi che sta compiendo il Legislatore al fine di tutelare il reddito agricolo con una azione previsionale che non può che fare capo alle strutture ministeriali.

Rimane dunque in attesa di eventuali richieste e osservazioni al fine di valutare una possibilità di miglioramento del testo proposto.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede di attendere qualche giorno il deposito della proposta di risoluzione del suo gruppo sulla materia.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, invita in ogni caso i colleghi a tenere presente che la Cop 21 si terrà a partire dal 30 novembre, data entro la quale la Commissione è bene che abbia espresso le sue valutazioni.

Luca SANI, *presidente*, infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

# SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	117
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni II e XI) (Esame e rinvio)	117
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	120
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	124
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	125
Sui lavori della Commissione	125

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

## La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che il deputato Michele Ragosta ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni II e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge Businarolo C. 3365 « Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato », che le Commissioni di merito – nell'ultima seduta del 29 ottobre 2015 – hanno deliberato di adottare quale testo base, in quanto ritenuta più completa ed esaustiva dell'abbinata proposta di legge Businarolo C. 1751, su cui è iniziato l'esame e su cui è stata svolta l'attività conoscitiva.

La proposta di legge detta una disciplina volta alla protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Ricorda che tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d'Etats contre la corruption), organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation.

Intende ricordare - con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione - che la lotta alla corruzione è un elemento cruciale in tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione Europea, come sottolineato nella prima Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014)38), presentata dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo nel febbraio 2014. Pur riconoscendo che alcune delle questioni connesse alla lotta alla corruzione rientrano esclusivamente nella sfera di competenza nazionale, tuttavia, la Commissione prevede che è interesse comune dell'Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l'Unione europea li sostenga nella loro attuazione.

A questo scopo, ricorda che nel giugno 2011, per garantire un contributo dell'UE, la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla lotta contro la corruzione nell'UE (COM(2011)308), che attribuisce alla Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione il compito di monitorare e

valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore, con l'obiettivo di promuovere un maggiore impegno politico ad affrontare efficacemente il fenomeno della corruzione. La relazione è stata pubblicata per la prima volta nel 2014 e successivamente sarà pubblicata ogni due anni.

Con riferimento al contesto nazionale italiano, la Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione ha affrontato lo specifico tema della segnalazione degli illeciti (whistleblowing), oggetto della proposta di legge in esame. La disciplina è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012, cosiddetta legge Severino), a cui la Commissione europea riconosce di aver riequilibrato la strategia italiana contro la corruzione, basata tradizionalmente sull'aspetto repressivo, rafforzandone l'aspetto preventivo e potenziando la responsabilità (accountability) dei pubblici ufficiali. Con riguardo alle disposizioni in tema di segnalazione degli illeciti, però, la Commissione europea ritiene che le stesse abbiano « un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato». Secondo la Relazione, sarebbero necessarie ulteriori misure - tra cui le precisazioni sui canali di segnalazione, i dispositivi di protezione e le campagne di sensibilizzazione – al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che la proposta di legge è composta da 15 articoli, che dal punto di vista sistematico, dispongono l'abrogazione dell'articolo 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 2001, introdotto dalla legge Severino e modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014) – la cui disciplina è sostituita da quella della proposta di legge – e dettano una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, che si applica sia al settore pubblico sia a quello privato.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della legge, ossia la tutela degli autori della segnalazione di illeciti o reati in ambito lavorativo, i cosiddetti whistleblower.

L'articolo 2 definisce la nozione di « segnalazione » ed elenca, a titolo esemplificativo, alcuni dei casi in cui rientrano tali segnalazioni e quelli che restano invece esclusi.

L'articolo 3 estende il novero dei possibili autori della segnalazione: non soltanto dunque i dipendenti pubblici, ma anche i lavoratori privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti che svolgono attività di apprendistato o tirocinio o sono assunti con contratto di formazione e lavoro.

L'articolo 4 individua i destinatari della segnalazione, anche se in ogni caso il segnalante può sempre effettuare una segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti, all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia, eccettuati i casi previsti dagli articoli 361 e 362 del codice penale.

Ricorda che in ambito pubblico il destinatario è rappresentato dal responsabile per la prevenzione della corruzione nominato dall'ente a cui appartiene il segnalante, mentre in ambito privato la segnalazione deve essere rivolta all'organo di vigilanza preposto. La disciplina prevista per gli enti di diritto pubblico si applica anche agli enti di diritto privato controllati o partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici, in conformità alla legge n. 190 del 2012.

L'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima. I destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto se è adeguatamente documentata.

L'articolo 6 prevede che ogni ente privato o pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individui un ufficio competente a ricevere le segnalazioni, composto da personale adeguatamente formato, in misura non superiore a quattro unità. Qualora non sia dato riscontro, da parte del suddetto ufficio, entro trenta

giorni dalla ricezione della segnalazione, è prevista l'applicazione di misure sanzionatorie.

L'articolo 7 prescrive che l'ANAC istituisca più forme per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta anche l'invio di segnalazioni anonime. All'ANAC spetta anche il compito di raccogliere dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.

L'articolo 8 è diretto alla tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata senza il suo consenso, mentre i destinatari delle segnalazioni, che hanno l'obbligo di tutelare la riservatezza dello stesso, in caso di violazione sono soggetti a provvedimenti di natura disciplinare. Si presume sempre la buona fede del segnalante e la tutela della sua riservatezza è assicurata anche nel caso in cui i reati o illeciti segnalati risultino inesistenti. Fuori dei casi di calunnia e diffamazione, l'identità del segnalante è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, in caso di processo penale, fino al dibattimento.

L'articolo 9 prevede alcune limitazioni al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990, per cui il documento contenente la segnalazione non può essere visionato né possono esserne estratte copie, salvo che il dolo del segnalante sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

L'articolo 10 dispone il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante, che non può, a causa della denuncia, essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori o trasferito. Ogni eventuale atto di ritorsione perpetrato nei confronti del segnalante è punibile con l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 11 stabilisce che spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto di natura ritorsiva effettuato nei confronti del segnalante è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 12 prevede l'attribuzione di una somma, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, per il segnalante che denunci reati o irregolarità che comportano un danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.

Segnala che il premio è escluso per i dipendenti pubblici a cui è affidato il controllo di eventuali segnalazioni relative a condotte illecite oggetto della ricompensa; per gli avvocati che detengono le informazioni in virtù del rapporto di fiducia con il cliente; per coloro che coninformazioni sapevolmente forniscono false; per i soggetti condannati per concorso nella realizzazione degli illeciti; per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso l'esecuzione di controlli e verifiche previsti dalla legge. In questi ultimi due casi il diritto alla ricompensa sussiste a condizione che sia dimostrato che la segnalazione alle autorità è stata necessaria per prevenire un significativo danno alla collettività o quando l'ente pone in atto condotte illecite idonee ad impedire la scoperta dell'illecito.

L'articolo 13 prevede che ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato nella segnalazione debba essere fondato su elementi certi e documentati.

L'articolo 14 reca il divieto di apporre clausole limitative al potere di effettuare segnalazioni. In caso di violazione, anche indiretta, del divieto, le clausole sono nulle.

Infine, l'articolo 15 dispone l'abrogazione dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 20 marzo 2011, n. 165, e dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, nonché una modifica all'articolo 52-*bis*, comma 4, del testo unico (TUB), di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda innanzitutto che il provvedimento – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – è stato già approvato dalla Camera in prima lettura, quindi modificato dal Senato.

Segnala in primo luogo che nel corso dell'esame al Senato sono stati stralciati alcuni articoli, confluiti in autonomi disegni di legge. Si tratta dell'articolo 21, in materia di gestione di imballaggi, dell'articolo 26, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi, dell'articolo 27, in merito alla preparazione dei programmi e dei piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, dell'articolo 28, in materia di bilancio d'esercizio del CONAI, dell'articolo 32, sulla facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, dell'articolo 35, volto a circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inoltre inserite numerose nuove disposizioni.

L'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. In particolare, si precisa che tali somme sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi

compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina del c.d. infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell'assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro. Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965) si stabilisce che l'uso della bicicletta, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato. In sostanza, i commi in esame provvedono a chiarire, legiferando in materia, che i casi in cui l'evento infortunistico verificatosi a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate dalla normativa vigente all'istituzione e al funzionamento delle aree marine protette, nonché ad integrare l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e di riserve marine.

L'articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, disponendo che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge 208/2008, provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all'interno della parte sesta del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco.

L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della c.d. ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della L. 549/1995), al fine di:

estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico; modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Il comma in esame elimina la quota (attualmente pari al 10 per cento del tributo) destinata alle province e destina l'intero tributo, e non solo il 20 per cento del gettito, al fondo regionale con finalità ambientali.

L'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Si tratta di una disposizione che sembra accogliere le raccomandazioni espresse a livello europeo e richiamate nella « Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti » (Doc. CCXXIV, n. 1).

L'articolo 38, introdotto durante l'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità.

L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Il richiamo al rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea è inserito tramite una modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che disciplina l'adozione delle predette ordinanze qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.

L'articolo 47, aggiunto durante l'esame al Senato, interviene in materia di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica, sostituendo l'articolo 5 del D.Lgs. n. 36 del 2003.

L'articolo 52, comma 3, aggiunto durante l'esame al Senato, modifica il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

La norma in esame aggiunge ai poteri che i commissari straordinari possono esercitare anche il potere previsto al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, ossia la possibilità di delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

L'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso. L'articolo 55, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due esigenze: da un lato, salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori; dall'altro, garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.

L'articolo 73, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528. Per tali impianti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli « Apparecchi indicatori ») del medesimo allegato.

L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge n. 150 del 1992.

L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 77, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 514 del codice di procedura civile, integra il catalogo delle cose mobili che non possono formare oggetto di pignoramento, aggiungendovi gli animali da affezione e da compagnia del debitore.

L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere *c*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994).

A seguito dell'inserimenti dei richiamati articoli, il provvedimento risulta ora composto da 78 articoli, per una descrizione dettagliata dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita qui a ricordare che in fase di prima lettura del provvedimento, la XIV Commissione, nella seduta del 16 settembre 2014, ha approvato una proposta di parere favorevole, esprimendo due osservazioni relative, l'una all'opportunità di integrare il disegno di legge con disposizioni volte a favorire la diffusione sul territorio nazionale delle aree Oil Free Zone, anche prevedendo l'ampliamento degli ambiti territoriali di riferimento definiti dal provvedimento, l'altra all'opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi raccolti.

Richiama a tale riguardo i contenuti degli articoli 39 e 71.

L'articolo 39, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale (nuovo articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Il successivo comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al Senato è stata altresì sostituita l'ultima parte della disposizione, che demandava al decreto interministeriale anche l'individuazione delle modalità di applicazione di incentivi e penalizzazioni. In luogo di tale disposizione il Senato ha introdotto due nuovi periodi.

Il primo di tali periodi demanda al la regolamento determinazione forme di incentivazione e delle loro mo-(confermando dalità applicazione di quanto previsto dal testo approvato dalla Camera), ma non prevede più il riferimento alle penalizzazioni. Viene invece stabilito che oltre agli incentivi il regolamento dovrà regolare i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo.

Il secondo dei periodi in questione prevede invece che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

L'articolo 71, commi 3 e 5, interviene in materia di *Oil free zone*, quali aree territoriali nelle quali, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. In particolare, al Senato è stato modificato il comma 3, primo periodo dell'articolo, ai sensi del quale la *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati non più unicamente tramite le unioni di comuni montani di riferimento, bensì – recita ora il comma – anche tramite le

unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove queste siano costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo unico degli enti locali TUEL (D. Lgs. n. 267/2000). Dunque, ai sensi della modifica apportata dal Senato, è il comune il soggetto competente a promuovere la costituzione della *Oil free zone* anche (ma non esclusivamente) tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite.

Il comma 5, modificato al Senato, attribuisce quindi alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti legati all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato aggiunto in seconda lettura – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, preso atto del fatto che sul provvedimento non è stato formulato alcun rilievo da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

#### La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ha già formulato, nel corso del dibattito svoltosi, alcuni rilievi. Si riserva pertanto di intervenire sulla proposta di parere che la relatrice presenterà alla Commissione.

Michele BORDO, presidente, ritiene, d'intesa con la relatrice onorevole Berlinghieri, che una proposta di parere possa essere trasmessa ai colleghi entro la serata odierna affinché si possa pervenire alla sua votazione nella seduta già convocata per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

# Sui lavori della Commissione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il 10 novembre scorso la XIV Commissione ha approvato un parere sullo schema di de-

creto legislativo in tema di bail-in, recante recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), formulando una condizione che invitava il Governo ad adeguarsi alla direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza. Ebbene, il Consiglio dei Ministri, nel dare approvazione definitiva al decreto legislativo, non ha affatto tenuto in considerazione tale rilievo, i cui contenuti non sono stati recepiti nel testo del provvedimento.

Ricorda inoltre in proposito che nel corso dell'esame della Legge di delegazione europea 2014, contenente la disposizione di delega per il recepimento della direttiva 2014/59, il tema del *bail-in* era stato oggetto di ampia discussione, sia in Aula che in Commissione. A fronte della necessità di pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva del provvedimento, il Governo aveva assicurato che, in sede di presentazione degli schemi di decreto legislativo, avrebbe tenuto conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ma anche tale impegno è stato disatteso.

Segnala quindi che il gruppo di Forza Italia ha intenzione al riguardo di presentare una segnalazione ai servizi della Commissione europea, aperta alla sottoscrizione dei colleghi dell'opposizione.

Michele BORDO, presidente, ricorda che i pareri espressi dalle Commissioni sugli schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive non hanno carattere vincolante; sarebbe tuttavia auspicabile che – in un rapporto dialettico improntato alla collaborazione – il Governo tenesse in considerazione i rilievi formulati dalle Camere. Si tratta in ogni caso di una scelta politica della quale la Commissione non può che prendere atto.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

# **COMITATO PARLAMENTARE**

# per la sicurezza della Repubblica

# S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio	
consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di	
informazione per la sicurezza	126
Sui lavori del Comitato	126

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPO-SITO

# La seduta comincia alle 16.35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del relatore, senatore Marton,

impossibilitato ad intervenire nell'odierna seduta, il provvedimento in titolo sarà trattato in una prossima seduta.

# Sui lavori del Comitato.

In merito alla programmazione dei lavori intervengono il PRESIDENTE ed i deputati FERRARA (SI-SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALI-PARI (PD).

La seduta termina alle 16.50.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

# S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	127

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.35.

#### COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo copia di documentazione segreta;

di affidare alla polizia scientifica lo svolgimento di alcuni accertamenti tecnici su di un'arma rinvenuta nel covo di via Gradoli e sinora mai sottoposta a perizia; di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori concernenti l'istituto Hypérion;

di affidare ai generali Bonzano, Costa e Scriccia il compito di predisporre una relazione sulla consistente documentazione, libera e classificata, trasmessa alla Commissione il 12 novembre dal Ministro della difesa, Roberta Pinotti;

di incaricare il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo di procedere all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali da una persona informata su fatti di interesse per l'inchiesta parlamentare.

## Comunica, infine, che:

l'11 novembre il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti hanno depositato una nota riservata concernente accertamenti effettuati su incarico della Commissione;

il sovrintendente Marratzu ha depositato il 12 novembre copia della sentenza istruttoria e della sentenza di primo grado nel cosiddetto « processo Metropoli »; tale documentazione è liberamente consultabile;

il tenente colonnello Giraudo, con quattro note riservate pervenute il 13 e il 16 novembre, ha comunicato l'esito di alcuni accertamenti condotti su incarico della Commissione:

il 16 novembre sono pervenuti dalla dottoressa Picardi cinque verbali riservati relativi all'escussione di altrettante persone informate sui fatti;

il direttore del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, con nota di libera consultazione pervenuta il 12 novembre, ha trasmesso copia dei rapporti inviati dalla Questura di Roma all'autorità giudiziaria con riferimento all'istituto Hypérion, nonché copia della nota del 20 ottobre 1980 inviata dall'allora direttore dell'UCIGOS, dottor De Francisci, al dottor Calogero;

lo stesso dottor Giannini, con nota | *duta della Comm* pervenuta il 13 novembre, ha comunicato | *fascicolo a parte*.

che l'inizio degli accertamenti tecnici non ripetibili affidati alla polizia scientifica e al RIS di Roma con riferimento alla Renault 4 al cui interno venne rinvenuto il cadavere di Moro e ad altri reperti di interesse è stato fissato per le ore 10 della giornata odierna:

il capo della Direzione delle risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, dottor Massimo Maria Mazza, con nota di libera consultazione pervenuta il 12 novembre, ha trasmesso documentazione richiesta dalla Commissione.

# La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

# SOMMARIO

#### COMMISSIONE PLENARIA

# AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Sull'ordine dei lavori	129
Audizione del capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, Stefano Di Carlo (Svolgimento e conclusione)	129
Comunicazioni del Presidente	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

# **COMMISSIONE PLENARIA**

# AUDIZIONI

Martedì 17 novembre 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

## La seduta comincia alle 13.50.

# Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

# Sull'ordine dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, presidente, prima di dare inizio all'audizione, invita i commissari a rispettare un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'attentato di Parigi, in segno di condanna per qualsiasi forma di terrorismo.

Audizione del capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, Stefano Di Carlo.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, presidente, introduce i temi dell'audizione, ringraziando altresì la dottoressa Claudia LODESANI, medico coordinatrice di Medici Senza Frontiere Italia, per la sua presenza ai lavori della Commissione.

Stefano DI CARLO, capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BRESCIA (M5S), Giovanni BURTONE (PD), la deputata Elena CARNEVALI (PD), i deputati Paolo BENI (PD) e Edoardo PATRIARCA (PD), nonché la deputata Marialucia LOREFICE (M5S), che chiede di proseguire i lavori in seduta segreta.

Il presidente dispone quindi la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Il deputato Gennaro MIGLIORE, *presidente*, dopo aver posto a sua volta una domanda, invita il dottor Di Carlo a replicare ai quesiti formulati.

Stefano DI CARLO, capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, replica alle osservazioni formulate dai commissari.

Claudia LODESANI, medico coordinatrice di Medici Senza Frontiere Italia, interviene, integrando la replica a taluni quesiti posti nel corso dell'audizione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'esauriente relazione svolta e per il prezioso contributo fornito.

Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

#### Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, il conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo pieno per il dott. Alfonso Sabella.

La Presidenza attiverà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previo distacco o autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

La seduta termina alle 15.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNTE (A Camera e 10 Senato)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale dei vertici di Saipem sulle prospettive e sul piano industriale della società	3
socicia	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo (Seguito dell'esame e rinvio)	5
ALLEGATO (Emendamenti)	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393-A Governo	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015) 337 final. (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	19
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	23
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Seguito dell'esame	
e conclusione)	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	24
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Emendamenti al testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	24
ALLEGATO (Parere approvato)	26
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali (Svolgimento e conclusione)	25
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	27
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	27
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere contrario)	28
ALLEGATO (Parere approvato)	32
AVVERTENZA	31
	31
IV Difesa	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	33
Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione)	33
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	39
SEDE CONSULTIVA:	37
Sulla pubblicità dei lavori	35
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione di autovetture di servizio o di rappresentanza della pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	35
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	40
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	36
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	41

43

43

52

53

54

54

56

60

62

# V Bilancio, tesoro e programmazione

CEDE	CONSUL	TITY 7 A

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea)
(Parere su emendamenti)

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione. C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione -
Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione – Parere su emendamenti)

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Parere su emendamenti) .

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Parere alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) .

## VI Finanze

LIFFICIO DI PRESIDENZA	INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI DI	EL GRUPPI	50

#### VII Cultura, scienza e istruzione

# ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recan	te
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a catted	re
e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comn	па
4, del Regolamento, e rinvio)	

# VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 68

124

XII Attari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	96
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	101
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	97
ALLEGATO 2 (Proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti)	102
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	108
ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	99
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)	110
ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativa presentata da deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)	111
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin	100
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	115
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	115
RISOLUZIONI:	
7-00837 Zanin: Sulle misure di pianificazione agricola da intraprendere con riferimento ai cambiamenti climatici (Discussione e rinvio)	116
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	117
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni II e XI) (Esame e rinvio)	117
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il	111
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	120
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere	

favorevole) .....

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	125
Sui lavori della Commissione	125
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	126
Sui lavori del Comitato	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO- GLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRAT- TENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICA- ZIONE ED ESPULSIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI: Sulla pubblicità dei lavori	129
Sull'ordine dei lavori	129
Audizione del capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, Stefano Di Carlo (Svolgimento e conclusione)	129
Comunicazioni del Presidente	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

